

www.confartigianatocomo.it - info@confartigianatocomo.it

ISSN 2035 - 3472



Confartigianato
Imprese Como

L'ARTIGIANO COMASCO

Organo Ufficiale di Confartigianato Imprese Como - Aderente a Confartigianato Imprese

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB - Como - N. 1 - Gennaio/Febbraio 2014



60.000 piccoli imprenditori a Roma 18 febbraio 2014

SENZA IMPRESA NON C'E' ITALIA



La nostra banca avverte l'importanza di diffondere la consapevolezza in materia di previdenza, soprattutto tra le nuove generazioni, le più esposte al rischio di non avere, quando sarà il momento, una pensione adeguata. Cominciare a mettere da parte una piccola somma da oggi in un **FONDO PENSIONE** è sicurezza per il domani e vantaggi fiscali immediati. Non è mai troppo presto per pensare al nostro futuro.



CASSA RURALE ED ARTIGIANA



**Il futuro è un valore.
Rispettiamolo da subito.**

Sede:

Cantù - Corso Unità d'Italia, 11 - Tel. 031.719.111 - Fax n 031.7377.800 - n. di CASSAinlinea 840-008800 - e-mail: info@cracantu.it

Le nostre filiali: Brenna, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Cantù - Cascina Amata, Cantù - Mirabello, Cantù - Pianella, Cantù - Vighizzolo, Capiago Intimiano - Intimiano, Capiago Intimiano - Olmeda, Carimate, Carugo, Cermenate, Cernobbio, Como centro, Como - Albate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Mariano Comense - Perticato, Novedrate, Olgiate Comasco, Solbiate, Sondrio, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia.

www.cracantu.it

Organo ufficiale di
 Confartigianato Imprese Como

periodico bimestrale inviato a tutti i soci
 di Confartigianato Imprese Como

Autorizzazione Tribunale di Como N. 8/1949 - Iscr. registro degli operatori
 della comunicazione n. 7989. Il prezzo di abbonamento annuale al periodico è pari a € 5,00, ed è compreso nella quota associativa. La quota associativa non è divisibile. La dichiarazione viene effettuata ai fini postali.

**BOLLETTINO DEGLI ORGANI DIRETTIVI
 CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO**

I TELEFAX DELLA SEDE CENTRALE

COMO Viale Roosevelt, 15 - Tel. 031.3161

I nostri fax

Segreteria Generale	031.278.342
Confartigianato Servizi Como srl	031.316.353
Emasa Service - Emasa - Per un Sorriso	031.316.266
Patronato Inapa	031.316.245
Servizi Fiscali	031.316.208
Servizio Paghe	031.316.370
Servizio Rifiuti + Ambiente	031.316.324
Area Sindacale	031.316.311
Area Formazione	031.316.312
Ufficio Tesseramento	031.316.430
Cait	031.316.353

CONFARTIGIANATO IMPRESE COMO

Presidente, Marco Galimberti
 Segretario Generale, Francesco Chirico



ASSOCIATO ALL'USPI UNIONE
 STAMPA PERIODICA ITALIANA

Direttore responsabile: Fausto BASAGLIA

Comitato di redazione: Francesco CHIRICO,
 Giuseppe AZZOLINI,
 Marilena BAVUSO,
 Francesco BILANCIA,
 Roberto BONARDI,
 Annalisa BRUNATI,
 Alberto CARAMEL,
 Giuseppe CONTINO,
 Anna DE SANCTIS,
 Fabio FUMAGALLI,
 Claudio MASCHERONI,
 Giuseppe PUGLIESI,
 Raffaella PURICELLI,
 Ettore ROMANO*,
 Emanuela TARDIOLA,
 Francesco VITALE

Pubblicità: CONFARTIGIANATO
 SERVIZI COMO SRL
 Viale Roosevelt, 15
 Como - Tel. 031.3161

Stampa: LARIOPRINT SNC
 Como - Via Brambilla 29

Sommario

gennaio/febbraio 2014

senza impresa non c'è italia

In piazza il popolo del fare

4

cronaca

Interventi immediati oppure l'economia del lago morirà

6

Le scadenze ambientali

7

Approvato il nuovo Statuto di Confartigianato Como

7

Indagine congiunturale nella provincia di Como

8

Giovani Artigiani e Donne Impresa: a scuola di futuro

9

Il premio "Manlio Gerozzini" a Giuseppe Guzzetti

9

categorie

Carrozzeri: stralciato l'art.8 ma la norma riappare in un ddl

11

Successo per il seminario per termoidraulici e costruttori

11

Confartigianato e gli artigiani del manifatturiero a Lariofiere

11

Negretti 1888: da 125 anni l'impresa con una salute di "ferro"

18

"Per Un Sorriso" Onlus dona diecimila euro
 all'Associazione contro la Sindrome di Ondine

18

notizie flash 13

speciale anap 15

speciale fisco 19



[mobilitazione nazionale]



[speciale fisco]



[scadenze ambientali]



[anap]

confartigianatocomo.it - info@confartigianatocomo.it

SEDI	22100 COMO	Viale Roosevelt, 15 - Tel. 031.31.61 - Fax 031.278.342 e-mail: info@confartigianatocomo.it	22028 S. FEDELE I.	Largo IV Novembre, 7 - Tel. 031.830.719 - Fax 031.830.106 e-mail: apasanfedele@confartigianatocomo.it
	22063 CANTU'	C.so Unità d'Italia, 20 - Tel. 031.712.337 - Fax 031.715.956 e-mail: apacantu@confartigianatocomo.it	22014 DONGO	Via Statale, 7 - Tel. 0344.8.18.18 - Fax 0344.8.13.65 e-mail: apadongo@confartigianatocomo.it martedì 8.30-13.00 / 14.00-17.30 mercoledì 8.30-12.30 giovedì 8.30-12.30 venerdì 8.30-12.30
	22036 ERBA	Via Turati, 7/G - Tel. 031.641.969 - Fax 031.644.281 e-mail: apaerba@confartigianatocomo.it	22079 VILLA GUARDIA	S.S. Varesina - ang. Via Monterosa - C.C. Centerville Tel. 031.480.250 - Fax 031.481.427 e-mail: apavillaguardia@confartigianatocomo.it
	22074 LOMAZZO	Via Privata Monte Pollino, 5 Tel. 02.967.79.170 - Fax 02.963.70.750 e-mail: apalomazzo@confartigianatocomo.it	22076 MOZZATE	Via G. B. Figini, 3 - Tel. 0331.833.888 - Fax 0331.833.904 e-mail: apamozzate@confartigianatocomo.it tutti i mercoledì dalle 9.00 alle 13.00
	22017 MENAGGIO	Via Leoni, 18 - Tel. 0344.3.11.28 - Fax 0344.3.29.27 e-mail: apamenaggio@confartigianatocomo.it	22018 PORLEZZA	Via Garibaldi, 81 - apaporlezza@confartigianatocomo.it tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 12.30
	22066 MARIANO C.	Via M. Grappa, 43 - Tel. 031.746.354 - Fax 031.744.737 e-mail: apamariano@confartigianatocomo.it	22021 BELLAGIO	Via Garibaldi, 1 - apabellagio@confartigianatocomo.it tutti i lunedì dalle 8.30 alle 12.30

INAPA - 22100 Como - Viale Roosevelt, 19/a - Tel. 031.316.241 - Fax 031.316.245 - inapa@confartigianatocomo.it

ARTIGIANFIDI LOMBARDIA - 22100 Como - Viale Roosevelt, 19 - Tel. 031.273.086 - 031.240.653 - Fax 031.271.661 - www.artigianfidi.net

VEICOLI COMMERCIALI RENAULT. TRE MODELLI, CENTINAIA DI VERSIONI.



MASTER A 179 €/MESE

8 M³ L1H1 T28 2.3 dCi 100CV EURO5
CON CLIMA, RADIO MP3,
USB, BLUETOOTH®.

TRAFIC A 169 €/MESE*

5 M³ L1H1 T27 2.0 dCi 90CV EURO5
CON CLIMA, RADIO MP3, USB,
BLUETOOTH®, FENDINEBBIA,
RADAR PARKING, CRUISE CONTROL.

NUOVO KANGOO EXPRESS

A 139 €/MESE**
3 M³ L1 1.5 dCi 75CV EURO5
CON CLIMA, RADIO MP3,
USB, BLUETOOTH®.



LEASING TAN 1,99%

**CON 5 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO.
Veicoli commerciali Renault. N. 1 in Europa dal 1998.**



* Offerta riferita a Trafic Wise Edition 2.0 dCi 90CV. ** Esempio leasing su Nuovo Renault Kangoo Express L1 1.5 dCi 75CV E5 con Pack ICE a fronte del ritiro di un veicolo commerciale usato, anche da rottamare e di proprietà da almeno 6 mesi: totale imponibile vettura € 10.822,60; macrocanone € 2.920,66 (comprese spese gestione pratica € 300 e imposta di bollo in misura di legge); n.59 canoni da € 138,96, comprensivi, in caso di adesione, di pack service a € 1.699,00 che comprende 5 anni di assicurazione Furto e incendio; riscatto € 2.810,63; TAN 1,99%; IPT (calcolata su Provincia di Roma) e messa su strada incluse, IVA esclusa. Salvo approvazione FINRENAULT. È una nostra offerta valida fino al 28/02/2014. Fogli informativi in sede e sul sito www.finren.it; messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodotto.

Emissioni CO₂: da 112 a 248 g/km. Consumi (ciclo misto): da 4,3 a 9,5 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati.

Renault sceglie elf

WWW.Autovittani.it
CONCESSIONARIA RENAULT DACIA E CENTRO PRO+

COMO
Via Asiago, 21
Tel. 031 573210

SONDRIO - Castione A.
Via del Piano, 30
Tel. 0342 567931

LECCO - Pescate
Via Roma, 31
Tel. 0341-1885001



Roma - 18 febbraio 2014
60.000 piccoli imprenditori in Piazza del Popolo a Roma



IN PIAZZA IL POPOLO DEL FARE

60.000 imprenditori a Roma alla manifestazione di Rete Imprese Italia.

Un centinaio gli imprenditori comaschi presenti alla protesta

Erano in 60.000 i piccoli imprenditori che si sono riuniti a Roma il 18 febbraio, raccogliendo l'appello di Rete Imprese Italia, per far sentire la loro voce e denunciare la lunga attesa di una ripresa che sembra non arrivare mai, ma soprattutto per sollecitare Parlamento e Governo ad uscire dall'immobilismo e avviare azioni concrete, da subito, a sostegno del "popolo del fare": artigiani e commercianti. "Senza Impresa non c'è Italia. Riprendiamoci il futuro" è questo lo slogan scelto da Rete Imprese Italia per esprimere il profondo disagio delle piccole imprese italiane stremate dalla crisi economica e da condizioni di contesto che comprimono le potenzialità del tessuto produttivo. E anche da Como, Confartigianato Imprese non ha voluto far mancare le richieste d'aiuto e di protesta degli artigiani comaschi. 91 i titolari d'impresa che hanno scelto di chiudere la propria azienda per un giorno, per testimoniare le difficoltà ormai insostenibili delle piccole imprese. Siamo il collante socioeconomico del Paese, ma viviamo quotidianamente il dramma della solitudine di fronte alle tasse, alla burocrazia (costi sulle Pmi per oltre 30miliardi di euro all'anno) – ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Como, Marco Galimberti alla guida degli artigiani comaschi

che si sono recati nella capitale – e non so per quanto tempo ancora saremo in grado di sostenere questo peso, in un mercato che non tiene conto delle penalizzazioni in cui siamo costretti a lavorare nel nostro Paese. Siamo qui – hanno commentato gli artigiani comaschi – nonostante non sia nel nostro dna occupare le piazze, per testimoniare il disagio e lo stato d'animo di centinaia di migliaia di imprenditori stanchi di sostenere con le proprie forze le inerzie e le vessazioni di un Paese che non sa valorizzare le grandi risorse del sistema produttivo italiano.

LE PROPOSTE INVIATE AL GOVERNO

- **Riformare gli assetti istituzionali e garantire la governabilità**
- **Fare la riforma fiscale: dall'oppressione allo sviluppo**
- **Far ripartire le imprese e uscire dall'emergenza occupazionale**
- **Dare credito alle imprese**
- **Proseguire nell'azione di semplificazione**
- **Tornare alla legalità**
- **Portare a competere più imprese sui mercati internazionali**
- **Innovare il sistema dei trasporti e della logistica**
- **Ridurre i costi energetici per le PMI**
- **Superare il SISTRI.**



NON SIAMO
IL BANCOMAT
DELLO STATO!

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

SENZA IMPRESA
NON C'È ITALIA
RENDIAMOCI
IL FUTURO.

TAGLIO ALLE TASSE
CREDITO ALLE IMPRESE

La Delegazione Lago e Valli lancia un appello ai sindaci del territorio su diversi temi che ritiene non più rinviabili.

Tra i paesi del lago, delle valli e dell'alto Lario, rappresentiamo quasi 1000 imprese artigiane – sottolinea il Presidente della Delegazione Lago e Valli di Confartigianato Umberto Battaglia – che significa dare lavoro, tra soci e collaboratori ad oltre 3.500 addetti. La più grande azienda diffusa sulle sponde del lago di Como.

Le richieste che abbiamo inviato alle amministrazioni – prosegue il Presidente – va nella direzione di consolidare il rapporto di collaborazione e di proposta che da sempre abbiamo tenuto con gli enti locali, ma il progressivo deterioramento delle condizioni generale della situazione economica, hanno fatto sì che proprio dalla base associativa, emergesse forte la necessità di richiamare sul territorio chi ha la responsabilità di governarne la vita e lo sviluppo economico.

In particolare – interviene Marco Testoni, Vice Presidente della delegazione del lago - le criticità del territorio che ci vengono segnalate, rischiano nel lungo termine di far morire un'economia formata da centinaia di piccolissime realtà come le nostre, che garantiscono vitalità e sostegno del territorio. Nella lettera inviata ai sindaci abbiamo evidenziato alle amministrazioni come prioritari diverse temi: **la viabilità, la carenza di infrastrutture che comprendono anche gli attracchi e i porti lacuali, la concorrenza della vicina Svizzera alla luce anche delle recenti novità in materia di immigrazione, una necessaria semplificazione burocratica che coinvolge anche le procedure per partecipare agli appalti locali, il lavoro sommerso che rappresenta da sempre una piaga per il nostro territorio, la difficoltà nel reperire fondi e risorse per lo sviluppo del territorio e delle imprese e naturalmente l'eccessivo e incontrollato aumento della fiscalità locale.**

Con la nostra lettera – continua Testoni - chiediamo alle amministrazioni

LAGO E VALLI



Interventi immediati oppure l'economia del lago morirà

Gli artigiani di Confartigianato lanciano un appello ai sindaci

un confronto costruttivo per trovare insieme soluzioni percorribili che rispondano all'emergenza ma anche ad

una strategia a medio lungo termine per garantire continuità all'economia delle nostre sponde.



Umberto Battaglia



Marco Testoni



LE SCADENZE AMBIENTALI

Entro il 31 marzo il bilancio di massa, entro il 30 aprile scade il MUD

Entro il 30 aprile tutte le aziende che nel corso dell'anno precedente hanno prodotto rifiuti pericolosi dovranno predisporre e presentare alla Camera di Commercio il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale dei rifiuti). Dovranno presentare il MUD anche le imprese di 10 o più addetti che producono rifiuti non pericolosi. L'Area Ambiente e Sicurezza può assistervi per la compilazione e la presentazione del MUD annuale, per la compilazione dei registri, dei formulari e

per tutti i servizi legati a rifiuti, emissioni in atmosfera e normative ambientali in genere. Ricordiamo inoltre che entro il 31 marzo 2014 dovrà essere redatto il

Questo documento dovrà essere conservato insieme alla domanda di autorizzazione e dovrà essere messo a disposizione degli organi di vigilanza in

Per le lavanderie il piano gestione solventi entro il 30 aprile

bilancio di massa per chi utilizza solventi e vernici. Per le lavanderie invece, entro il 30 Aprile occorre predisporre il Piano Gestione Solventi.

caso di controllo. **Informazioni: Area Ambiente, Sicurezza e Certificazione**
Tel. 031/316363 Fax 031/316324
ambiente@confartigianatocomo.it

L'Assemblea dei Delegati ha approvato all'unanimità il testo del nuovo Statuto Sociale di Confartigianato Imprese Como con la presenza del notaio dott. Nesi. Le modifiche che abbiamo proposto all'assemblea – ha sottolineato il Presidente Marco Galimberti – rappresentano un ulteriore passaggio epocale della nostra struttura. Infatti, nel lavoro preparatorio e nell'esame dello Statuto, la Giunta si è soffermata con particolare attenzione ai contenuti della carta, perseguendo un obiettivo di modernizzazione di uno strumento, che deve supportare quotidianamente la nostra attività di dirigenti cercando, da una parte, di snellire le procedure di carattere burocratico, ma nello stesso tempo consolidare i principi che devono guidare gli organi statutari di Confartigianato Como nel prossimo decennio. Coinvolgimento. Questa è stata la parola chiave che ha caratterizzato le scelte di adeguamento del nuovo testo. Coinvolgimento della base associata con maggiori occasioni di confronto e incontro.



Approvato il nuovo Statuto di Confartigianato Imprese Como

Vogliamo sentire la voce degli artigiani e le loro proposte che possono contribuire a far crescere Confartigianato. Lo Statuto è entrato in vigore il 25 febbraio 2014. Gli organi dell'Associazione in carica al momento dell'entrata in vigore del

nuovo testo, continueranno ad espletare il loro mandato fino al rinnovo delle cariche previsto per il prossimo settembre.

Sul sito www.confartigianatocomo.it il testo del nuovo statuto.




Indagine congiunturale nella provincia di Como

All'interno del settore manifatturiero, Unioncamere Lombardia ha anche intervistato 96 imprese iscritte all'albo artigiani, con un numero di addetti compreso tra 3 e 49. La copertura ideale del campione è stata raggiunta, anche se la rappresentatività delle classi 3-5 addetti e 6-9 addetti è maggiormente significativa rispetto a quella di maggiori dimensioni.

Il pavimento della crisi per le imprese manifatturiere comasche non sembra essere stato veramente toccato, malgrado il segnale positivo registrato nel terzo trimestre 2013. La variazione tendenziale è negativa (-1%) e in controtendenza rispetto al dato regionale (+0,9%). In realtà, un dato positivo c'è: la distribuzione percentuale delle risposte date dagli imprenditori per classe di variazione. Il 34,4% degli intervistati dichiara di avere registrato un incremento della produzione superiore al 5% (percentuale in lieve calo rispetto alla precedente rilevazione). Per contro la percentuale di chi subisce un calo significativo (più marcato del -5%) è pari "solo" al 24%, in netta diminuzione. Complessivamente il saldo tra chi cresce e chi cala è positivo per ben 15,6 punti. Si potrebbe quindi pensare che la minoranza in difficoltà lo è in misura tale da portare verso il basso l'indicatore complessivo.

Questo trimestre vede Como nella parte bassa della graduatoria delle province lombarde, che vede Brescia (3,6%), Mantova (2,4%) e Lecco (2,4%) al vertice, mentre Pavia (-3,1%) e Lodi (-3,8%) sono nelle retrovie.

ARTIGIANATO: VARIAZIONE TRIMESTRALE TENDENZIALE DELLA PRODUZIONE (DATI CORRETTI PER I GIORNI LAVORATIVI) GRADUATORIA DELLE PROVINCE LOMBARDE



Per quanto riguarda i singoli settori, il campione provinciale appare sufficientemente numeroso solo per la meccanica (+3,5%) e il legno arredo (-1,1%).

Il contesto in cui si inseriscono questi dati è di netta difficoltà, come ben descrive il grafico dell'indice della produzione industriale (base 2005=100), rappresentato con una media mobile a quattro periodi costruita sui dati grezzi. L'indicatore si posiziona intorno a 75 punti, quasi il 25% in meno rispetto al periodo pre-crisi. Il 50,0% delle imprese artigiane intervistate dichiara di non tenere scorte. Chi invece

ha un magazzino, ritiene adeguato il livello nel 61,4% dei casi. Tra le imprese che non si trovano in una posizione di equilibrio prevale il giudizio di "scarsità" (16% dei casi) rispetto a quello di "eccedenza" (4% dei casi). Si determina così un saldo negativo di 12 punti che nel prossimo trimestre potrà agire da spinta seppur minima alla produzione, con lo scopo di raggiungere un livello ottimale delle giacenze. In controtendenza alla produzione, la variazione tendenziale del fatturato totale è positiva (+1,0%), comunque al di sotto del dato regionale (+2,1%). La variazione congiunturale destagionalizzata regionale è incoraggiante: +0,9%.

ARTIGIANATO: VARIAZIONE TRIMESTRALE TENDENZIALE DEL FATTURATO (A PREZZI CORRENTI) COMO A CONFRONTO CON LA LOMBARDIA



Avere accesso ai mercati internazionali conviene: il fatturato estero cresce del 10% (in linea con il dato regionale), mentre quello locale è stazionario, se non in flessione (-0,4%, inferiore al +1,2 registrato in regione). Malgrado la quota di fatturato realizzata all'estero dalle imprese artigiane sia tuttora modesta (11,6%), il trend di crescita di questo indicatore risulta in costante aumento, come evidenziato dal grafico seguente, che rivela anche come le imprese artigiane comasche siano "più aperte" ai mercati esteri rispetto alle cugine lombarde (la curva è quasi stabilmente al di sopra di quella regionale).

Similmente alle imprese industriali, un campanello d'allarme sulla tenuta della ripresa arriva dagli ordinativi internazionali, che volgono in negativo (-2,9%) con una brusca caduta e in controtendenza rispetto al dato regionale (+3,1%). Che gli ordini dal mercato interno siano in flessione invece non stupisce (-2,3%), salvo il fatto che a livello lombardo la contrazione è più contenuta: -1%.

Il clima di fiducia degli imprenditori artigiani è negativo e in peggioramento: in nessun caso il numero di chi si aspetta un miglioramento supera quello di chi si aspetta un peggioramento, con l'eccezione della previsione sull'occupazione, che si avvicina alla parità (-4,2 punti). Il dato più preoccupante è il calo della fiducia registrato dalla voce ordini dall'estero. È utile tuttavia mettere in luce il fatto che la maggioranza assoluta dei rispondenti si posiziona sempre sulla "stazionarietà", cioè sulla continuazione di uno status quo non positivo.

Giovani Artigiani e Donne
Impresa di Confartigianato

A SCUOLA DI FUTURO

6 incontri per gli imprenditori di domani: economia, politica, digitale, etica, giovani e rappresentanza

Un percorso impegnativo, denso di contenuti con il quale i movimenti dei Giovani Imprenditori e Donne Impresa di Confartigianato hanno inteso disegnare un quadro più chiaro del loro futuro. Rappresentanza, valori, digitale, economia, giovani e politica sono i temi sui quali si stanno confrontando un centinaio di imprenditori fin dallo scorso novembre.

Prima con il tema della rappresentanza, caposaldo per creare una nuova classe dirigente di un'Associazione proiettata nel prossimo decennio con l'apporto di Nadio Delai, figura esperta delle dinamiche associative, già direttore generale della Rai e del Censis. I valori della società, gli effetti della crisi sulle persone e sulle relazioni sociali con l'illuminante intervento del Vescovo di Como mons. Diego Coletti. Il mondo digitale con Andrea Granelli, che ha tracciato ciò che sta accadendo e ciò che accadrà in questa rivoluzione tecnologica.

Il quadro economico: cosa è successo e cosa succederà con una presenza di prestigio Giulio Sapelli, che ha saputo tracciare le opportunità del cambiamento e poi il tema dei giovani, delle nuove generazioni degli imprenditori, coinvolti in una crisi senza fine, sconvolti da un cambiamento epocale sotto tutti i punti di vista: economico, politico e sociale con la presenza di Marcello Veneziani, scrittore, filosofo e giornalista. Ed infine la politica. Come riuscire a comprendere ciò che sta accadendo alla classe politica che dovrebbe guidare lo sviluppo di un Paese che rimane invece ostaggio delle logiche di partito? Tutto ciò per cercare di immaginare il futuro, attraverso una vera e propria "scuola di futuro", così come l'hanno definita i protagonisti che hanno organizzato questo percorso, che inciderà anche sulle scelte strategiche di un sistema associativo come quello di Confartigianato Imprese, che vuole essere preparata ad affrontare il cambiamento insieme ai suoi nuovi dirigenti e imprenditori associati.



Nadio Delai



mons. Diego Coletti



Andrea Granelli



Giulio Sapelli

Il calendario dei prossimi incontri si svolgerà presso il Grand Hotel di Como
10 APRILE 2014
L'evoluzione della politica
Dalla prima alla terza Repubblica. Cambia l'Italia o cambiamo gli italiani?



Marcello Veneziani

Il premio "Manlio Germozzi" all'avvocato Giuseppe Guzzetti



Confartigianato Imprese e la Fondazione 'Manlio e Maria Letizia Germozzi' hanno istituito il 'Premio nazionale "Manlio Germozzi"' per onorare la memoria del fondatore di Confartigianato. Il Premio è stato assegnato al comasco Giuseppe Guzzetti, per aver contribuito allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato. Guzzetti è attualmente Presidente della Fondazione Cariplo e Presidente di Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), ma negli anni '60, ricoprì l'incarico di segretario generale della nostra struttura, allora Associazione Provinciale Artigiani. *Nella foto: da sinistra il Presidente regionale Massetti, il segretario di Como Chirico, l'avv.to Guzzetti e il Presidente di Confartigianato Como Galimberti.*

LA FORMULA DEL RISPARMIO CITROËN HA UN RISULTATO VINCENTE.

5 ANNI DI TRANQUILLITÀ	+	5 ANNI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INCLUSA	+	5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE	=	FINO AL 50% DI SCONTO SULL'ACQUISTO DEL VEICOLO
-------------------------------------	---	---	---	--	---	---



CITROËN NEMO
A 7.631 EURO

FINO A
-37%

CITROËN BERLINGO
A 8.671 EURO

FINO A
-39%

CITROËN JUMPY
A 11.763 EURO

FINO A
-43%

CITROËN JUMPER
A 11.139 EURO

FINO A
-50%

CITROËN preferisce **TOTAL**

**SOLO CITROËN TI FA LAVORARE NELLE MIGLIORI CONDIZIONI.
SE ACQUISTI UN VEICOLO COMMERCIALE CITROËN CON
FINANZIAMENTO O LEASING A TASSO AGEVOLATO TAN 3,99%
HAI LO SCONTO FINO AL 50% E:**

5 anni di tranquillità (2 anni di garanzia e 3 anni di estensione di garanzia).

5 anni/180.000 Km di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5 anni di assistenza stradale.

TI ASPETTIAMO IN CONCESSIONARIA.

CRÉATIVE TECHNOLOGIE



Offerta netta IVA, MSS e IPT, valida in caso di rottamazione o permuta, comprensiva di sconto pari al listino Pack Cantiere/Mitica se disponibile a pagamento sul modello previsto o sconto sostitutivo. L'offerta è valida in caso di sottoscrizione di Leasing Finanziario o finanziamento rateale rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA di Citroën Financial Services, comprensivo di servizio FreeDrive per la durata di 60 mesi/180.000 Km. Esempio di Leasing Finanziario rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDI 110 FAP. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione e sottoscrizione di Leasing Finanziario di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) 11.139€ IVA esclusa, messa su strada esclusa (IPT esclusa). Primo canone 2.637€ IVA esclusa + 59 canoni mensili da 346€ IVA esclusa - possibilità di riscatto 503€ IVA esclusa - nessuna spesa di istruttoria - spese di gestione contratto che ammontano allo 0,09% dell'importo relativo al prezzo di vendita del veicolo decurtato del primo canone. TAN 3,99% TAEG/ISC 6,08%. Il canone include i servizi opzionali FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria 60 mesi/180.000 Km) e Azzurro Insieme (Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi). Importo mensile dei servizi IVA esclusa 153 €. Esempio di finanziamento rateale rivolto ai Clienti Business possessori di partita IVA riferito a Citroën Jumper Furgone L1H1 28 2.2 HDI 110 FAP. Prezzo di vendita promozionato in caso di permuta o rottamazione e sottoscrizione di finanziamento rateale Speciale B2B di Citroën Financial Services comprensivo di servizio FreeDrive per la durata indicata (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) 14.965€ IVA inclusa, messa su strada inclusa (IPT esclusa). Anticipo 2.993 €. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,5€. Importo totale del credito 12.322€. Spese pratica 350€. Importo totale dovuto 13.650€. 60 rate mensili da 419€. TAN (Fisso) 3,99%, TAEG 6,19%. La rata mensile comprende il servizio facoltativo FreeDrive Business (manutenzione ordinaria e straordinaria per 60 mesi/180.000 Km) e Azzurro Classic (Antifurto con polizza furto e incendio, Prov. Mi). Importo mensile dei servizi 188€. Note legali comuni: l'estensione di Garanzia triennale è ricompresa nel servizio FreeDrive Business. Vantaggio economico riconosciuto al Cliente in entrambi gli esempi rappresentati pari a 10.981€, di cui 9.352,60€ riconosciuti per azione promozionale, permuta o rottamazione e 1.628€ nel caso di sottoscrizione del servizio FreeDrive per la durata indicata, su un prezzo di vendita di 22.120€ (IVA esclusa, messa su strada esclusa, IPT esclusa). Scade il 31/03/2014. Salvo approvazione Citroën Financial Services - divisione Banque PSA Finance - Succursale d'Italia. Fogli informativi analitici presso la Concessionaria. Le foto sono inserite a titolo informativo. Info su citroen.it.

“E sprimiamo soddisfazione per lo stralcio, dal Decreto legge “Destinazione Italia”, dell’articolo 8 riguardante la riforma dell’Rc Auto, ma la battaglia non è ancora finita. Confartigianato seguirà passo passo l’iter del Disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, in materia di riforma dell’Rc auto che ripresenta nuovamente le cri-

CARROZZIERI

Stralciato l’articolo 8 ma la norma riappare in un DDL



Stefano Romano, Confartigianato Como: la battaglia non è ancora finita. Vigileremo sul nuovo disegno di legge

icità che la nostra categoria contesta”. E’ l’impegno espresso dal presidente dei carrozzieri di Confartigianato di Como, Stefano Romano, il quale aggiunge: “Non abbassiamo la guardia. Vigileremo affinché le norme del Disegno di legge assicurino risparmio, trasparenza, qualità e sicurezza delle riparazioni.

SUCCESSO PER IL SEMINARIO PER TERMOIDRAULICI E COSTRUTTORI

CANNE FUMARIE E SCARICO A PARETE, FACCIAMO CHIAREZZA

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Como, Settore Impianti e Costruzioni, ha promosso un seminario gratuito di approfondimento per installatori e costruttori, con il chiaro obiettivo di permettere a tutti gli artigiani del settore di operare in piena sicurezza e conoscenza delle norme e responsabilità a esse legate. Il seminario, organizzato in collaborazione con GBD S.p.A. azienda leader nel settore delle canne fumarie, ha riscosso molto successo fra gli addetti ai lavori ed aveva come titolo “Canne Fumarie e Scarico a parete, facciamo chiarezza” una rilevanza fondamentale per tutti gli operatori che nell’occasione hanno analizzato



globalmente gli aspetti normativi e tecnici legati alla certificazione e le responsabilità dell’installazione delle canne fumarie (D.M.37/08), e quanto previsto dalle norme UNI-10738 – Verifica Impianti Esistenti e la norma UNI-10683 - Pellet e Legna fino a 35kW.

Confartigianato e gli artigiani del manifatturiero a Lariofiere



Si è chiusa con successo a Lariofiere, “Fornitore Offresi”, la due giorni dedicata agli operatori delle lavorazioni meccaniche d’eccellenza, alla quale per la prima volta hanno partecipato in modo collettivo sei aziende coordinate e sostenute da Confartigianato Imprese di Como: Fresart di Cantù, Magni Giovanni snc di Erba, Robustelli srl di Villa Guardia, S.L.M. di Alzate Brianza, FC di Erba, Spazzolificio di Torno, nella foto i rappresentanti delle aziende con il Presidente di Confartigianato Marco Galimberti.

Mod. 730 - IMU - RED

Togliti il peso, vieni al nostro sportello



AFFIDATI AL NOSTRO C.A.A.F.


Confartigianato
COMO

Como - Viale Roosevelt, 15 - Tel. 031.316.227 - Fax 031.316.245
caaf@confartigianatocomo.it - www.confartigianatocomo.it



PEC: ATTENZIONE!

Arrivano le verifiche per le imprese non in regola

Il Registro delle Imprese ha riscontrato diverse posizioni anomale che saranno oggetto di verifica. In particolare, un numero considerevole di operatori risultano titolari (dopo la corretta comunicazione dell'indirizzo PEC) di caselle revocate, scadute o inesistenti o comunque non raggiungibili per le comunicazioni che soprattutto la pubblica amministrazione è tenuta, per legge, ad inviare esclusivamente via PEC.

Confartigianato Como invita tutti gli imprenditori a verificare la validità e l'operatività della propria casella di posta certificata e, nel caso, di contattare gli uffici: tel.031 3161 fax 031 278342 per perfezionare la situazione. Si ricorda che, secondo le disposizioni attualmente vigenti, in assenza di un indirizzo PEC in visura, qualsiasi modifica inviata sulla posizione dell'impresa dovrà essere sospesa fino a quando non sarà stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per un massimo di tre mesi. Decorso tale termine, la modifica verrà respinta e considerata mai presentata.

UE: deroga al cronotachigrafo entro un raggio di 100 km



Il Parlamento Europeo ha approvato il 15 gennaio scorso in seconda lettura la Risoluzione legislativa concernente il Regolamento sul tachigrafo per i trasporti su strada. La nuova disciplina, che abroga il Regolamento (CEE) n.3821/85 del Consiglio Europeo e modifica il Regolamento (CE) n.561/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dispensa dall'obbligo dell'uso del tachigrafo gli autocarri di peso inferiore alle 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della professione e che sono utilizzati entro un raggio di 100 Km dal luogo in cui è situata l'impresa, a condizione che "la guida di tali veicoli non costituisca attività principale del conducente".

L'Inail rinvia il termine per l'autoliquidazione e pagamento dei premi a Maggio 2014

L'Inail rende noto che, con il Decreto Interministeriale del Ministro dell'Economia e del Ministro del Lavoro, viene differito al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione 2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione (scadenza ordinaria 17 febbraio 2014).

Debiti PA, via alle compensazioni



Per le imprese diventa finalmente concreta la possibilità di compensare i crediti con la Pubblica Amministrazione, che secondo le ultime stime ammontano a 120 miliardi di euro. Agenzia delle Entrate e Ragioneria Generale dello Stato hanno infatti dato il via libera al decreto sulle compensazioni,

che non appena entrerà in vigore, consentirà di estinguere quanto dovuto al Fisco con i crediti maturati e mai riscossi nei confronti dello Stato, Regioni, Province ed Enti locali per somministrazioni, forniture e appalti.

APPROFITTA E ADEGUATI ! *

AGLI ASSOCIATI



SCONTO DEL 15%

DECRETO MINISTERIALE
N° 388 DEL 15/07/2003
E
DECRETO LEGISLATIVO
N° 81 DEL 09/04/2008



Phone +39 031 3529145 Fax +39 031 3528773
info@stillmed.com www.stillmed.com

Via Bancora e Rimoldi 21 - 22070 Guanzate Como Italy

* In caso di kit pronto soccorso non conforme (inesistente, incompleto o materiali scaduti) si rischia una sanzione fino a € 3.000,00

“Confartigianato Imprese di Como e Zurich, sicurezza a portata di mano.”

Se sei iscritto alla Confartigianato Imprese di Como, puoi usufruire delle condizioni esclusive che sono state concordate insieme a Zurich per le polizze Artigiani e piccole imprese. Inoltre potrai beneficiare anche di importanti vantaggi sulle polizze per la vita privata previste dalla convenzione, come ad esempio auto, casa e infortuni.

Zurich HelpPoint®

In tuo aiuto, quando serve.

Per saperne di più rivolgiti all’Agenzia Zurich di Como e provincia più vicina

ALBERTI PIERO ANGELO Via Italia, 54 - 22070 Vighizzolo - Cantù - Tel. 031.731423
www.agenziaturich.it/co509

ASS.NI BRESSANELLI SNC Via Canturina, 83/B - 22100 Como - Tel. 031.307933
www.agenziaturich.it/co006

ASSIBROGGI S.A.S. Via 5 Giornate, 63 - 22100 Como - Tel. 031.268142
www.agenziaturich.it/co001

FORCELLA ANDREA GABRIELE Corso XXV Aprile, 74/E - 22036 Erba -
Tel.031.644846 - www.agenziaturich.it/co510

ASSISTUDIO GELPI S.A.S. Via Dante, 25 - 22100 Como - Tel. 031.304121
www.agenziaturich.it/co002

ASS.NI IN & C. S.A.S. Corso Brianza, 31 - 22066 Mariano Comense - Tel. 031.751548
www.agenziaturich.it/co508

PORTA ASS.NI S.A.S. Via Varese, 83 - 22100 Como - Tel.031.272070
www.agenziaturich.it/co005

SARTORI ASS.NI SNC Via Martin Luther King, 14/16 - 22063 Cantù - Tel. 031.712474
www.agenziaturich.it/co501

**Assicurazioni
per l’attività
e per la vita
privata**





La protesta dei pensionati artigiani sul potere d'acquisto delle pensioni

“Negli ultimi cinque anni i pensionati sono la fascia di popolazione che maggiormente ha sopportato il peso della crisi e della perdita del potere di acquisto del proprio redditi”.

Per una pensione di 1.000 euro mensili, la rivalutazione automatica secondo gli indici ISTAT ha portato un beneficio di 85 euro, mentre l'aumento delle addizionali sottraeva al pensionato mediamente lo stesso importo. L'aumento delle pensioni per il recupero dell'inflazione – spiega Quagelli Presidente provinciale di Anap Confartigianato – è stato, quindi, completamente annullato dall'aumento delle tasse dirette, senza considerare quelle indirette. Il problema della perdita del potere di acquisto delle pensioni è molto grave e – continua il presidente Anap – ormai da molti anni la nostra organizzazione denuncia una situazione insostenibile, provocata anche dall'estrema inadeguatezza del sistema di calcolo della svalutazione monetaria e del blocco per due anni della perequazione.

Quagelli: è necessario ridare fiducia e possibilità di spesa ai pensionati



L'adeguamento delle pensioni per il 2014 è dell'1,2%



Per il 2014 ai pensionati spetterà un aumento di appena l'1,2%. L'ha reso noto l'Inps recentemente con la propria circolare n.7 del 17 gennaio. La percentuale dell'1,2% ed è calcolata in via provvisoria tenendo conto dell'andamento del costo della vita nel periodo 1° gennaio – 30 settembre 2013. Quella definitiva si conoscerà nel corso del 2014. Se il costo della vita risulterà più elevato, con la rata di gennaio 2015,

i pensionati riceveranno la differenza. Al riguardo non si può non rilevare ancora una volta come l'adeguamento delle pensioni non rispecchi il reale andamento del costo della vita. Da tempo sottolineiamo, come Anap, l'esigenza di difendere il potere d'acquisto delle pensioni attraverso:

- la revisione del paniere ISTAT per la rivalutazione dei trattamenti adattandolo alla peculiarità del pensionato-consumatore;
- l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, con la doppia indicizzazione delle pensioni (alla variazione dei prezzi e in base alla massa delle retribuzioni lorde di contabilità nazionale);
- la neutralizzazione del drenaggio fiscale, consentendo che la pensione lorda e netta aumentino di pari passo.

40° ANNIVERSARIO Anap Lombardia e Festa dei Senatori Anap Lombardia

Lunedì 26 maggio 2014

In occasione del 40° anniversario di Anap Lombardia in concomitanza con la Festa dei Senatori, Confartigianato Persone ha promosso una BATTPELLATA per lunedì 26 maggio 2014 con il programma di massima di seguito specificato:

Ore 9.30 Ritrovo e operazioni imbarco partecipanti - presso il pontile di Tavernola
 Ore 10.00 Partenza con Motonave Orione
 Ore 11.40 Arrivo previsto a Bellagio
 Ore 11.40/12.40 Visita Bellagio
 Ore 12.40 Partenza motonave per Menaggio
 Ore 12.55 arrivo previsto a Menaggio
 Pranzo presso Grand Hotel Victoria
 Partenza per Varenna
 Ore 15.00 Arrivo previsto a Varenna
 Ore 15.20 Partenza Motonave per Como Tavernola
 Ore 16.15 Arrivo previsto a Tavernola e termine giornata
 Ore 18.00 Costo individuale di partecipazione Euro 40,00

Prenotazioni da effettuarsi entro il prossimo 30 aprile 2014
Anap Ancos Confartigianato Persone Como - Sig. Roberto Bonardi
Viale Roosevelt, 15 22100 Como - Tel. 031 3161 fax 031 278342
Email: anap@confartigianatocomo.it

Giornata nazionale dell'Alzheimer - 5 aprile 2014

L'ANAP E L'ANCOS Confartigianato Persone di Como, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell'Università La Sapienza di Roma, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto De Ritis, promuovono per il settimo anno la "GIORNATA NAZIONALE di PREDIZIONE DELL'ALZHEIMER". Lo svolgimento della manifestazione, organizzata con il Dipartimento di Scienze dell'invecchiamento dell'Università La Sapienza di Roma e il patrocinio dalla Croce Rossa Italiana è prevista nella nostra provincia a **Como Largo Miglio (Porta Torre)** e **Cantù Piazza Garibaldi**. *Compilazione del questionario e consegna opuscolo sull'Alzheimer agli intervistati.*

ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP

FESTA DEI "NONNI E NIPOTI" 2014

GARDEN CLUB San Vincenzo (LI) dal 14 al 21 giugno 2014

Considerato il successo dello scorso anno la nostra Associazione ha riproposto nel prossimo mese di giugno la festa dei Nonni e Nipoti 2014. Il soggiorno si terrà presso GARDEN CLUB San Vincenzo (LI) dal 14 al 21 giugno 2014, 7 notti/8 giorni.

La formula prevede la possibilità di partecipazione anche dei nipoti ad un prezzo vantaggioso e per i quali sarà prevista animazione specifica.

PROGRAMMA

- Sabato 14 giugno 2014

Ore 09.00 Ritrovo partecipanti a Como sede Confartigianato Viale Roosevelt, 15. Partenza con Pullman riservato per San Vincenzo Livorno - Villaggio Garden Club - Nel pomeriggio operazioni check-in e consegna chiavi delle camere assegnate

- Soggiorno dal 14 al 21 giugno

Cocktail di benvenuto all'arrivo, attività di villaggio sportive e di animazione, uso della spiaggia e delle piscine con ombrelloni, lettini e teli mare disponibili ad esaurimento, una cena tipica.

Soggiorno in pensione completa: Il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo e cena) è a buffet con bevande ai pasti. (acqua minerale in bottiglia, vino)

- Sabato 21 giugno 2014

Ore 14,30 Ritrovo dei partecipanti presso la hall del Villaggio e partenza con Pullman riservato per Como

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE

La quota di adesione individuale riservata ai soci è di € 600,00 a persona in camera doppia.

Per i non soci la quota è di € 630,00

Dal costo è esclusa la tassa di soggiorno, qualora prevista, da saldare in loco.

La quota di partecipazione comprende: Trasferimento Como/San Vincenzo/Como con pullman riservato; Soggiorno in pensione completa: Il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo e cena) è a buffet con bevande ai pasti (acqua minerale in bottiglia e vino). Cocktail di benvenuto all'arrivo, attività di villaggio sportive e di animazione, uso della spiaggia e delle piscine con ombrelloni, lettini e teli mare disponibili ad esaurimento, una cena tipica. Polizza assicurativa per rimborso prenotazione, escluso il trasferimento Pullman.

La Consegna delle camere avverrà alle ore 17.00 del giorno di arrivo con riconsegna alle ore 10.00 del giorno di partenza, l'assegnazione sarà effettuata in piena discrezionalità dell'organizzazione tra le diverse tipologie presenti.

Supplemento in camera singola € 240,00.

Riduzioni III e IV letto: da 0/3 anni (in culla): gratis da 3 a 13 anni (3°letto): € 120,00



da 3 A 13 ANNI (4°letto): riduzione del 50%

adulti (3° e 4°): riduzione del 10%

Le età riportate si intendono per anni non compiuti.

Le riduzioni partono da 3° letto con 2 adulti paganti quota intera.

31 marzo 2014 -Versamento acconto di € 250,00 per persona

31 maggio 2014 -Versamento saldo

IL VILLAGGIO

Il Garden Club è situato in una posizione tranquilla a soli 3 km da San Vincenzo, sulla litoranea per Piombino-Imbarco Isola d' Elba. Il villaggio si estende su 14 ettari ed è immerso nel verde e tra i fiori del proprio parco-giardino. Si suddivide in zone distinte. Le unità abitative ubicate nelle graziose palazzine a 2 piani in tipico stile toscano, il settore con i principali servizi, gli impianti sportivi, le strutture per l' animazione. A 400 metri di distanza la spiaggia di sabbia fine attrezzata e raggiungibile tramite comodo sottopassaggio, attraversando la fresca pineta di lecci. La linea ferroviaria che corre parallelamente alla costa toscana è alle spalle del villaggio e divisa da una duna antirumore coperta da rigogliosa vegetazione. Al centro del complesso la vasta piscina con annessa vasca per bimbi, il cui utilizzo per chi non desidera andare in spiaggia è previsto dalle ore 08.00 alle 19. 00. L' uso dei lettini è gratuito inoltre, presso l' ufficio Hostess, sono a disposizione i teli-mare colorati, che potranno essere usati anche in spiaggia

Anap Ancos Confartigianato Persone Como
Sig. Roberto Bonardi
Viale Roosevelt, 15 22100 Como
tel. 0313161 fax 031 278342
e-mail: anap@confartigianatocomo.it

ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP



ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP

FESTA NAZIONALE DEL SOCIO 2014

Club Hotel Marina Beach di Orosei 11.21 settembre 2014

Dopo i successi delle precedenti manifestazioni anche per il 2014 è stata organizzata la Festa Nazionale del Socio. La località prescelta è il Golfo di Orosei in Sardegna presso il Club Hotel Marina Beach. La festa intitolata "SENIOR 2014" nasce in collaborazione con Ancos e oltre al soggiorno marino offrirà tantissimi momenti di confronto e svago.

Soggiorno dal 11 settembre al 21 settembre 2014 (10 notti/11 giorni)

Quota individuale € 640,00

Supplemento in camera doppia uso singola euro 450,00

Alla quote di soggiorno da pagarsi in loco, deve aggiungersi il costo relativo al viaggio aereo di andata e ritorno che verrà successivamente comunicato.

Riduzioni III e IV letto: da 0/2 anni (3°,4° e 5° letto): gratis da 3 a 6 anni (3°,4° e 5° letto): riduzione del 30% da 6 a 12 anni (3° letto): riduzione del 20% adulti (3°,4° e 5° letto): riduzione del 10%

Le età riportate si intendono per anni non compiuti.

Le riduzioni partono da 3° letto con 2 adulti paganti quota intera. La quota di partecipazione comprende: Soggiorno in pensione completa: Il servizio di ristorazione (prima colazione, pranzo e cena) è a buffet con bevande ai pasti (acqua e vino alla spina) incluse. Tessera club: include posto spiaggia assegnato (un ombrellone e due sdraio per famiglia), uso individuale e diurno delle attrezzature sportive, partecipazione ai tornei sportivi e lezioni secondo quanto previsto dal programma di animazione, accesso al servizio di animazione per bambini; Trasferimenti dal porto/aeroporto al villaggio e viceversa e l'assistenza di personale qualificato; Polizza assicurativa per rimborso prenotazione.

CLUB HOTEL MARINA BEACH DI OROSEI

Il Club Hotel Marina Beach è un albergo 4 stelle sul mare, un perfetto villaggio vacanze sul Golfo di Orosei, ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all'insegna del divertimento e del meritato relax sulle spiagge più incontaminate della Sardegna. Spiaggia privata, parco piscine, un villaggio che sembra un castello moresco, il Club Hotel Marina Beach è inserito nel famoso Marina Resort del Golfo di Orosei. Il Club Hotel Marina Beach è un albergo 4 stelle sul mare, un perfetto villaggio vacanze sul Golfo di Orosei, ideale per le famiglie e per tutti coloro che vogliono concedersi una vacanza all'insegna del divertimento e del meritato relax sulle spiagge più incontaminate della Sardegna. Spiaggia privata, parco piscine, un villaggio che sembra un castello moresco, il Club Hotel Marina Beach è inserito nel famoso Marina Resort del Golfo di



Orosei e si trova proprio di fronte alla spiaggia di sabbia dorata della Marina di Orosei lunga circa 7 km. Il pittoresco villaggio per famiglie, Marina Beach Club Hotel, in stile moresco che offre sistemazioni inserite all'interno di un parco di 23 ettari immersi nel verde con giardini curatissimi, vaste zone prato e frutteti collegati da larghi viali che potrai percorrere a piedi o in bicicletta, lastricati in pietra mosaico. Un villaggio posizionato proprio di fronte al mare, con una spiaggia privata ed un parco piscine circondato da palme, dove trascorrere le giornate quando il mare non vi ispira. Il Club Hotel Marina Beach è situato a soli 200 metri dall'incantevole spiaggia incontaminata della Marina di Orosei, una delle zone più belle da esplorare in Sardegna. Per i vostri momenti di relax, nulla è meglio della spaziosa piscina all'aperto, dove potrete dissetarvi con ottimi cocktail tra un tuffo e l'altro. L'albergo si trova in provincia di Nuoro, a circa 1500 metri da Orosei e circa 90 km dal porto/aeroporto di Olbia/Costa Smeralda. Le forme architettoniche, i suoi giardini, le sue piazzette interne, le grandi piscine e la sua posizione rispetto al mare, fanno del complesso uno dei più belli e maestosi Village Resort 4 stelle realizzati in Sardegna.

Prenotazioni da effettuarsi entro e non oltre il 31 MARZO 2014

1° Acconto di Euro 250,00 entro il 30 aprile 2014

Saldo da effettuarsi entro il 5 giugno 2014

**Anap Ancos Confartigianato Persone Como
Sig. Roberto Bonardi**

Viale Roosevelt, 15 22100 Como

tel. 0313161 fax 031 278342

e-mail: anap@confartigianatocomo.it

ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP ANAP

Negretti 1888®



Giacomo Negretti



Daniela Negretti

DA 125 ANNI L'IMPRESA CON UNA SALUTE DI "FERRO"

Il 2013, nonostante la crisi perdurante ha visto un elemento di successo per un'impresa comasca nostra associata: la Negretti 1888, fabbri e carpentieri, che hanno festeggiato il 125° anniversario di un'azienda che, ancor oggi naviga sulla cresta dell'onda, nonostante i difficili mari di questa economia, guidata da Daniela Negretti, giovane intraprendente, appena quarantenne, che ha raccolto l'eredità dal papà Giacomo Negretti, integrando la tradizione di un mestiere tramandato da padre in figlio, con l'innovazione di processo

e di prodotto, fino alla certificazione di qualità. Giacomo Negretti da sempre associato a Confartigianato, ha fatto parte per anni del direttivo della categoria ferro, contribuendo all'affermazione dei principi e dello spirito associativo dell'artigianato comasco. Daniela, non solo ha calcato le orme paterne in azienda, ma ha anche saputo cogliere l'importanza dell'aggregazione associativa, scalando velocemente la carriera dirigenziale del sistema Confartigianato, sedendo oggi nella Giunta Esecutiva provinciale, vice Presidente della delegazione della Bassa Comasca, componente del Comitato Imprenditoria Femminile, nonché parte attiva nelle donne d'impresa e nei giovani imprenditori. Le premesse per aggiungere i 150 anni ci sono tutte. Le difficoltà di mercato non mancano, ma l'entusiasmo e la forza d'animo del "Team Negretti 1888" è uno dei segreti che sosterranno ancora una volta il loro saper fare, comune a tante realtà artigianali comasche che da più di cent'anni sono attive in provincia di Como e contribuiscono a far crescere il territorio. Da Confartigianato e dagli artigiani comaschi, le più vive congratulazioni per il ragguardevole traguardo.



"Per Un Sorriso" Onlus di Confartigianato dona diecimila euro all'Associazione contro la Sindrome di Ondine



Matteo, 4 anni vive a Fino Mornasco ed è affetto fin dalla nascita da una rarissima malattia che non gli consente di respirare quando si addormenta. Ha la sindrome di Ondine. In termini medici: è affetto da sindrome da ipoventilazione centrale congenita (CCHS), nota come Sindrome di Ondine, e rappresenta un'entità molto rara caratterizzata da un'anormale risposta ventilatoria all'ipossia e all'ipercapnia, dovuta al mancato controllo della respirazione autonoma. I bambini CCHS mostrano una ventilazione adeguata durante la veglia ma insufficiente durante il sonno. La mancata diagnosi o il trattamento inadeguato possono essere responsabili di morte o di danni neurologici anche molto gravi, dovuti a sofferenza ipossica cerebrale secondaria alle crisi di apnea. Confartigianato, attraverso la sua Onlus Per un Sorriso, ha voluto donare 10.000 euro all'Associazione che si occupa di assistere le vittime di questa rarissima patologia, ma soprattutto aiutare la ricerca per trovare una soluzione farmacologica ad alleviare le sofferenze di questi bambini. Lo ha fatto durante gli auguri natalizi a tutto il personale del sistema Confartigianato, nella sala bianca del Teatro Sociale, alla presenza della coraggiosa mamma di Matteo, del dott. Francesco Morandi, responsabile del reparto di Pediatria dell'Ospedale Sacro Cuore di Erba, Centro specializzato per la sindrome di Ondine nella nostra provincia e della Dott.ssa Isabella Ceccherini dell'Istituto Gaslini di Genova - Coordinatrice del Progetto "Definizione dello spettro fenotipico associato a difetti molecolari del gene PHOX2B e ricerca di mutazioni non canoniche dello stesso gene in pazienti CCHS negativi per mutazioni della regione codificante". L'assegno, è stato consegnato dalla Presidente dell'Associazione Per Un Sorriso Onlus Marusca Nava e dal Presidente di Confartigianato Marco Galimberti. Volevamo dare un significato diverso a questo Natale e all'occasione augurale ai nostri collaboratori - hanno sottolineato Nava e Galimberti - evidenziando lo stretto legame che c'è tra economia e società e ancor più quanto sia importante il rapporto impresa e famiglia. Un binomio imprescindibile all'affermazione delle nostre imprese e del nostro lavoro.

SPECIALE FISCO

A cura del dott. Francesco Bilancia
Responsabile area fiscale di Confartigianato Imprese

✓ **DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHÈ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI**

Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013 (pubblicato su S.O. n. 73/L a G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013)

✓ **DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (Legge di Stabilità 2014)**

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (pubblicata su S.O. n. 87 a G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)

✓ **IUC - IMPOSTA COMUNALE UNICA**

La nuova fiscalità immobiliare

Decreto - legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 2013 (pubblicato su S.O. n. 73/L a G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013)

“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di Cassa Integrazione Guadagni e di trattamenti pensionistici”

ART. 1 ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA DELL'IMU 2013 PER GLI IMMOBILI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DISPOSTA CON DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2013, N. 54

IMU: abolizione versamento della prima rata per il 2013

L'articolo 1 sancisce che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'IMU per le seguenti categorie d'immobili:

- abitazioni principali e relative pertinenze (esclusi immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.


Il versamento della prima rata era già stato sospeso, per effetto del Decreto Legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013, sino al 16 settembre 2013. Di conseguenza, nessun versamento doveva essere effettuato, entro la citata data, a titolo di prima rata IMU per il 2013, relativamente alle suddette fattispecie.

ART. 2 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU

IMU e fabbricati “beni merce”

L'articolo in commento introduce l'esclusione dell'IMU per i fabbricati “inventurati” posseduti dalle imprese di costruzione. In particolare:

- non è dovuta la seconda rata IMU per il 2013 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- esenzione a regime dall'IMU dei medesimi fabbricati, a decorrere dal 1° gennaio 2014. In pratica, in luogo della facoltà in precedenza riconosciuta al Comune di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% e per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, è stabilita l'esenzione a regime dal 2014 per gli immobili inventurati e fino a che permanga tale destinazione e fintanto che gli immobili non siano locati.



Per il 2013, l'imposta rimane dovuta fino al 30 giugno; permane l'obbligo di versamento della prima rata IMU per il 2013 che doveva essere versata entro il 17 giugno 2013.

Detrazione abitazione principale per immobili cooperative e IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)

Nella formulazione originaria del testo normativo, veniva stabilita l'applicazione della detrazione per abitazione principale alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP. Per effetto della modifica normativa in sede di conversione del decreto legge, la detrazione per abitazione principale è ora riconosciuta agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti assimilati (ex art. 93 DPR n. 616/77). Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono in tutto equiparate all'abitazione principale, con la conseguenza che agli stessi è quindi applicabile la relativa detrazione.

Esenzione IMU per immobili utilizzati per la ricerca

E' stabilita l'esenzione dall'IMU, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, degli immobili appartenenti ad enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica.

Assimilazione abitazione principale

Il comma 4, dell'articolo in commento, equipara all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (come già sopra specificato) per l'anno 2013; tale assimilazione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; l'assimilazione, per tale categoria di fabbricati, decorre dal 1° gennaio 2014.

Abitazione principale per Forze armate e di polizia

Le condizioni relative alla dimora abituale e residenza anagrafica non devono essere verificate, ai fini dell'applicazione della disciplina IMU, per l'abitazione principale e relative pertinenze, per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti:

- personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale appartenente alla carriera prefettizia.

Con una modifica intervenuta in sede di conversione in legge, è stato stabilito che:

- la disposizione si applica a condizione che il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- la disposizione agevolativa si applica a decorrere dal 1° luglio 2013.

Dichiarazione per il possesso dei requisiti

In sede di conversione, è stato stabilito che il soggetto interessato all'applicazione della disposizione in precedenza citata ("abitazione principale per Forze armate e di polizia"), a pena di decadenza, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione

IMU per attestare il possesso dei requisiti, indicando gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si riferisce. A tal fine dovrà essere utilizzato il modello ministeriale per le dichiarazioni di variazioni IMU e con le medesime scadenze; si prevede inoltre che un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze apporti al modello citato opportune integrazioni. La dichiarazione deve quindi essere presentata, entro il 30 giugno, per l'applicazione delle seguenti agevolazioni:

- abolizione IMU per gli "immobili merce";
- assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- abitazione principale per "militari e poliziotti".

Seconda rata IMU per il 2013 su immobili dati in comodato a genitori e figli

L'articolo in oggetto è stato inserito in sede di conversione del decreto. In attesa di una riforma complessiva della tassazione immobiliare, con riferimento alla seconda rata dell'anno 2013 dell'IMU, i Comuni possano equiparare all'abitazione principale le abitazioni non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. A ciascun Comune spetta la definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione dell'agevolazione, anche con riferimento al limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

ART. 4 RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA PER CONTRATTI A CANONE CONCORDATO

Cedolare secca contratti a canone concordato

Con effetto retroattivo, ossia dal periodo d'imposta 2013, è stata introdotta la riduzione dell'aliquota della "cedolare secca" per i "contratti a canone concordato", al fine d'incentivare il ricorso a tale forma di locazione e ridurre l'evasione fiscale in tale settore. Di conseguenza, dal 2013 è ridotta al 15% (in luogo del 19%) l'aliquota della "cedolare secca" applicabile ai contratti di "locazione a canone concordato".

ART. 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARES

La TARES, tariffa sui rifiuti e sui servizi, si compone di due elementi:

- una quota, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti;
- una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

E' previsto che, per il solo anno 2013, i Comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabilire di applicare la componente della tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sulla base dei seguenti principi, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga":

- commisurazione della tariffa sulla base della quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia

delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo, ove possibile, delle operazioni di riciclo;

- determinazione della tariffa per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
- commisurazione della tariffa in base ai criteri previsti dal D.P.R. n. 158/99;
- previsione di riduzioni ed esenzioni che tengano conto anche della capacità contributiva della famiglia attraverso l'ISEE e l'introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio.

Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non può eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Il comune è autorizzato a predisporre ed inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo. In caso di versamento del tributo in misura insufficiente, per l'anno 2013, non si procederà all'applicazione di sanzioni qualora il comune non abbia predisposto i modelli di pagamento pre-

compilati. E' consentito al Comune di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Si prevede, inoltre, una specifica deroga all'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio relativi al servizio, facendo salva la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni oltre all'onere, per il comune, di predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento.



ART. 8 DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI DEGLI ENTI LOCALI

Comuni: differimento del termine di deliberazione del bilancio annuale di previsione per il 2013

E' ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine a disposizione dei Comuni per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 (il precedente termine era già stato prorogato al 30 settembre 2013).

Efficacia delibere e regolamenti IMU per il 2013

E' previsto che per l'anno 2013 le deliberazioni d'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU ed i regolamenti dell'imposta acquisto efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. Tale pubblicazione deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In mancanza di pubblicazione, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Rimane in vigore la disposizione che prevede l'invio di tali provvedimenti, esclusivamente per via telematica, per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale. I Comuni sono comunque tenuti ad inserire, nella suddetta sezione del Portale, gli elementi risultanti dalle delibere.

ART. 12 DISPOSIZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DI PREMI ASSICURATIVI

Riduzione detraibilità polizze vita/infurtuni

Viene ridotto il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 530 euro a decorrere dal 2014, limite che, a decorrere dallo stesso periodo, rimane inalterato a 1.291,14 euro limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Indeducibilità Contributo Servizio Sanitario Nazionale (CSSN) su polizze assicurative

E' introdotta l'ineducibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del Contributo al Servizio Sanitario nazionale (CSSN) connesso alle polizze assicurative di responsabilità civile auto (RCA) a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014. Contestualmente è stata "soppressa" la previsione normativa che consentiva la deducibilità delle somme riferite al CSSN eccedenti l'importo di € 40.

ART. 16 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del decreto legge sono entrate in vigore, se non stabilito diversamente, il 31 agosto 2013, cioè il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le modifiche, introdotte in sede di conversione in legge, hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione, cioè dal 30 ottobre 2013.

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013
(pubblicata su S.O. n. 87 a G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013)

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2014)”



WEB TAX

I soggetti passivi che intendono acquistare servizi di pubblicità “on line”, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Gli spazi pubblicitari “on-line” ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o l'utilizzo di un servizio “on-line” attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti (editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario) titolari di partita IVA italiana. La norma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. L'acquisto di servizi di pubblicità “on-line” e di servizi ausiliari deve essere eseguito esclusivamente con mezzi di pagamento tracciabili da cui risulti anche la partita IVA del beneficiario (bonifico bancario o postale, o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità). Avvertenza: Con il Decreto legge n. 151 del 30 dicembre 2013 (articolo 1, comma 1) è stata rinviata al 1° luglio 2014.

DIVIETO DEL PAGAMENTO IN CONTANTI DEI CANONI DI LOCAZIONE

I pagamenti riguardanti canoni di locazione relativi ad unità abitative, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini dell'asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Dal 1° gennaio 2014, per il pagamento dei canoni di locazione, dovranno essere utilizzati strumenti tracciabili (bonifici o assegni non trasferibili) a prescindere dal fatto che l'importo sia inferiore o superiore alla soglia dei 1.000 euro (limite generale previsto per il divieto di trasferimento di denaro contante).

AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE

La norma in commento ha soppresso, dal 1° gennaio 2014, l'obbligo d'emissione mensile delle fatture. Pertanto, la fattura dovrà essere emessa “al momento dell'effettuazione dell'operazione”, che per le “prestazioni di servizio” coincide con “il pagamento del corrispettivo”. In ogni caso, se prima del pagamento del corrispettivo, è emessa la relativa fattura, l'operazione si considera “effettuata”, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. Considerando che per l'emissione delle “fatture di servizi” è possibile attendere fino al “momento dell'incasso del corrispettivo”, è bene ricordare che se l'incasso non avviene entro la fine del periodo d'imposta, il relativo ricavo dovrà essere necessariamente inserito in bilancio in ossequio al rispetto del “principio di competenza” che, per le prestazioni di servizi, coincide con la loro ultimazione.

INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

La disposizione modifica il calcolo delle detrazioni, dall'imposta lorda, per i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente superiori a € 8.000. In particolare:

- aumento della detrazione dall'imposta lorda ad € 1.880 se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore ad euro 690. Per i lavori a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore ad euro 1.380;
- la detrazione è pari a 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
- la detrazione è pari a 978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

DEDUZIONI DALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (IRAP) PER COSTO IL DEI NEO ASSUNTI

La disposizione apporta modifiche in tema di deduzioni IRAP sul costo del lavoro dipendente. Dal periodo in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti IRAP che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale, per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

POTENZIAMENTO DELL'AUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA

E' previsto un potenziamento dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) mediante l'incremento nel 2014, 2015 e 2016 del “rendimento nozionale” del capitale proprio. L'aliquota percentuale per il calcolo di tale rendimento è stata fissata al 3% per il primo triennio d'applicazione dell'agevolazione ossia 2011, 2012 e 2013. La “Legge di Stabilità” fissa l'aliquota percentuale, per il triennio 2014, 2015 e 2016, per il calcolo del “rendimento nozionale”, così come descritto di seguito:

- 4% periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
- 4,5% periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015;
- 4,75% periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

I soggetti che beneficiano dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del “rendimento nozionale” del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

PROROGA DELLE DETRAZIONI PER “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA”, “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” E DELLA “DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI”

La disposizione introduce novità in materia di ristrutturazione edilizia e riqua-

ificazione energetica. **Attestato di Prestazione Energetica (APE)**: è stabilita una proroga all'obbligo di allegare l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) al contratto di vendita, agli atti di trasferimento d'immobili a titolo gratuito od ai nuovi contratti di locazione. L'allegazione, decorrerà, dall'entrata in vigore del Decreto d'adeguamento alle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, da emanarsi con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti e per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.

Proroga detrazioni: è stabilita la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle detrazioni delle spese per interventi di risparmio energetico, per ristrutturazione del patrimonio edilizio e per quelle concernenti l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto dell'intervento. Le spese per opere riguardanti, il **"Risparmio Energetico"**, sono detraibili nella misura del:

- a) 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- b) 50% se sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue:

- a) 65%, spese sostenute fino al primo semestre 2015;
- b) 50%, spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Per le spese concernenti, gli interventi di **"Ristrutturazione Edilizia"**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

- a) 50%, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 40%, per le spese sostenute nel 2015.

Per le spese riguardanti **"Interventi di Ristrutturazione Edilizia"** relativi "All'adozione di misure Antisismiche", fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sono fissate le seguenti aliquote:

- a) 65%, per le spese sostenute nel 2014;
- b) 50%, per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle **"Detrazioni per Ristrutturazione Edilizia"** è inoltre prorogata, per l'anno 2014, la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione per un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Avvertenza: Il vincolo al beneficio, per effetto del quale le spese per acquisto mobili non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, previsto dalla "Legge di Stabilità 2014" in commento, è stato soppresso (art. 1, comma 2, decreto legge n. 151 del 30 dicembre 2013).

RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

Riproposta la possibilità di "rivalutare i beni d'impresa" e le "partecipazioni in controllate e collegate", consentendo di affrancare gli eventuali plusvalori riguardanti i beni iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 mediante il pagamento di una "imposta sostitutiva" delle Imposte sui Redditi (IRPEF) e dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap) e di eventuali Addizionali in misura pari a:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Il "Saldo Attivo di Rivalutazione" risultante può essere affrancato mediante pagamento di una "imposta sostitutiva" del 10%. I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti dal periodo d'imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) ed il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà avvenire in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento d'interessi, sia per la rivalutazione e sia per l'affrancamento del "saldo attivo di rivalutazione"; la prima rata dovrà essere corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (giugno 2014). Nel caso di: a) cessione a titolo oneroso, b) assegnazione ai soci, c) destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, d) destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati, prima del 2018, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considererà il costo del bene ante rivalutazione.

RIAPERTURA DEI TERMINI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI

La norma dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un'imposta sostitutiva. In particolare:

- prorogata dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 la data di possesso dei beni;
- fissata al 30 giugno 2014 la decorrenza del termine di versamento della prima rata dell'imposta, che dovrà essere versata in tre rate annuali di pari importo. Tale disposizione consente alle persone fisiche, società semplici, enti non commerciali ed a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di "rivalutare" il costo od il valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data del 1° gennaio 2014 affrancando, in tutto o in parte, le plusvalenze conseguite,

qualora le partecipazioni e/o i terreni siano ceduti a titolo oneroso.

Il contribuente che intende beneficiare di tale agevolazione, deve versare sul "valore periziato" l'imposta sostitutiva del:

- 2% per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate;
- 4% per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e per i terreni.

DEDUCIBILITÀ DELLE RETTIFICHE DI VALORE SUI CREDITI

La disposizione modifica il regime di deducibilità delle rettifiche di valore sui crediti. In particolare è previsto che "le perdite su crediti" sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. Tali caratteristiche sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili qualunque essi siano (principi contabili nazionali o principi contabili internazionali). La disposizione si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni per le rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi d'imposta precedenti.

DETERMINAZIONE REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E D'IMPRESA: DEDUZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DEGLI IMMOBILI

Viene modificata la durata del periodo di deducibilità fiscale del costo dei beni in locazione finanziaria in relazione ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. In particolare:

- lavoratori autonomi: la deducibilità dei canoni leasing relativi ad immobili strumentali è ripartita in un periodo non inferiore a 12 anni (precedentemente minimo di 8 e massimo di 15);
- imprese: il costo dei canoni leasing è deducibile in un periodo non inferiore alla metà (precedentemente due terzi) del periodo di ammortamento del bene oggetto del contratto; in caso di beni immobili, il periodo dovrà essere, in ogni caso, non inferiore a 12 anni (precedentemente periodo compreso tra 11 e 18 anni).

IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CESSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING IMMOBILIARE

Le disposizioni intervengono sul regime tributario applicato agli atti di trasferimento di specifici beni oggetto di contratto di leasing. A decorrere dal 2014 è previsto che:

- la cessione, da parte degli utilizzatori, dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili strumentali è assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale del 4%, anche se già assoggettati ad IVA. La base imponibile è determinata sommando il prezzo di cessione concordato, il prezzo di riscatto ed i canoni leasing da pagare (quota capitale). Il versamento, dell'intera imposta di registro è effettuato contestualmente all'atto di trasferimento;
- l'esercizio del riscatto delle auto in leasing è escluso dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT).

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi delle somministrazioni di: a) alimenti, b) bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati alla collettività (aliquota IVA elevata dal 4% al 10% dal D.L. n. 63 del 2013), possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.

FRANCHIGIA TRANSFRONTALIERI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (lavoratori frontalieri), concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro (la presente disposizione non riguarda i lavoratori transfrontalieri che prestano attività lavorativa nel Canton Ticino).

TRACCIABILITÀ ACQUISTI PUBBLICITÀ "ON-LINE"

E' previsto l'obbligo dell'utilizzo del bonifico bancario o postale, nei quali devono essere indicati i dati del beneficiario, oppure di "altri strumenti di pagamento" idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a trasmettere la partita IVA del beneficiario per l'acquisto di servizi di pubblicità "on-line" e di servizi ad essi ausiliari. E' demandato ad un provvedimento dell'Agenda delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione all'Agenda delle informazioni necessarie per i controlli. Le disposizioni integrano la normativa che ha introdotto, ai fini IVA, la "WEB-TAX" in precedenza commentata.





La norma dispone la proroga delle disposizioni concernenti il riparto della quota del cinque per mille dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) in base alle scelte effettuate dal contribuente, che troveranno applicazione anche per l'esercizio finanziario 2014 (dichiarazioni dei redditi periodo d'imposta 2013). Le scelte dei contribuenti potranno essere finalizzate alle seguenti iniziative:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria e sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il limite di spesa, per la liquidazione della quota del 5 per mille IRPEF per l'anno 2014, è stabilito in 400 milioni.

COMPENSI SPETTANTI AI CAAF

La disposizione in esame proroga, per gli anni 2015 e 2016, la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013.

AZZERAMENTO DEL FONDO IRAP PER LE IMPRESE PRIVE D'ORGANIZZAZIONE

La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa, con conseguente definanziamento, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze a decorrere dall'anno 2015 e destinato ad esentare dall'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti od assimilati e che impiegano, anche in locazione, beni strumentali d'ammontare massimo determinato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

REVISIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONE DI AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI

Entro il 15 gennaio 2015 dovrà essere emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) con il quale saranno disposte variazioni di aliquote d'imposta e riduzioni di agevolazioni e detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni nel 2015; 7.000 milioni per l'anno 2016 e 10.000 milioni a decorrere dal 2017.

Le suddette misure potranno essere introdotte in misura ridotta, ovvero potranno non essere introdotte, se entro il 1° gennaio 2015 saranno approvati provvedimenti che assicurino, parzialmente o totalmente, i suddetti effetti finanziari (in termini di maggiori entrate o minori spese).

FONDO TAGLIA TASSE

Prevista la creazione di un fondo alimentato dai risparmi derivanti dalla spending review e dagli introiti dell'evasione nella misura in cui, tali risparmi, siano superiori a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il fondo sarà così destinato:

- 50% ai lavoratori dipendenti e pensionati. Incremento delle detrazioni per lavoro dipendente e pensione;
- 50% alle imprese. Incremento deduzioni IRAP per il costo del lavoro; incremento franchigia IRAP ed incremento detrazione IRPEF per i soggetti in contabilità semplificata.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

E' differita al 2015 la possibilità, per le Regioni a Statuto ordinario, di "manovrabilità" (incremento/diminuzione) dell'addizionale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).

ESTENSIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ ALLE IMPOSTE DIRETTE PER CREDITI SUPERIORI A 15.000 EURO

Scatta l'obbligo d'apposizione del "visto di conformità" alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo d'importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione, tramite il modello F24, per: a) "Imposte Dirette", b) "IRAP", c) "Imposte sostitutive". S'introduce per imposte sui redditi (IRPEF e IRES), relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, ritenute alla fonte ed IRAP un meccanismo analogo a quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA. Pertanto, i soggetti che utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per un importo superiore ad euro 15.000, hanno l'obbligo di richiedere "l'apposizione del visto di conformità", da parte dei professionisti abilitati ovvero di CAF Imprese. In alternativa, le società sottoposte al controllo contabile

(articolo 2409-bis del Codice Civile), possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito registro). La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

RAZIONALIZZAZIONE DELLE DETRAZIONI PER ONERI (ART. 15 D.P.R. 917/1986)

La normativa in esame stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 dovranno essere adottati provvedimenti normativi di "razionalizzazione" delle detrazioni per oneri al fine di assicurare maggiori entrate pari a:

- 488,4 milioni per l'anno 2014;
- 772,8 milioni per il 2015;
- 564,7 milioni a decorrere dal 2016.

La "razionalizzazione" dovrà, in ogni modo, tener conto della necessità di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti. Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 e di due punti percentuali, a partire dal 2014, dell'aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione sarà pari al 18% per l'anno 2013 e al 17% a partire dall'anno 2014. La legislazione vigente fissa tale aliquota al 19%.

Avvertenza: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29.1.2014, n. 23 del Decreto Legge 28.1.2014, n. 4 è stata "evitata" la riduzione della percentuale della detrazione IRPEF. L'articolo 1, comma 1, lett. a), del Decreto sopra riportato ha disposto l'abrogazione dei commi 575 e 576 della Legge di Stabilità per l'anno 2014, con conseguente "conferma" della disciplina vigente che fissa al 19% la misura della detrazione.

RAZIONALIZZAZIONE CREDITI D'IMPOSTA

Le disposizioni sono finalizzate ad una "razionalizzazione" della spesa per "crediti d'imposta". In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco sotto riportato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. *Unicamente per l'anno 2014 l'agevolazione sul gasolio per autotrazione non è soggetta alla limitazione.*

NORMA: Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)

OGGETTO CREDITO: Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 887.742

STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 839.409

STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 841.325

NORMA: Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 10.000.000

STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 0

STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 0

NORMA: Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo 1

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxinoleggio con conducente

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 13.600.000

STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 13.600.000

STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 13.600.000

NORMA: Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 1.697.700.000

STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 1.697.700.000

STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 1.697.700.000

NORMA: Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione d'impianti di alimentazione a metano e GPL

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 1.195.506

STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 1.130.413

STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 1.132.994

NORMA: Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, art.20, comma 1

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 2.000.000

STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 2.000.000

STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 2.000.000

NORMA: Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleri-

scaldamento

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 23.823.752
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 23.986.172
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 26.565.020

NORMA: Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504

OGGETTO CREDITO: Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 14.847.856
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 14.039.425
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 14.074.474

NORMA: Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 4.500.000
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 4.500.000
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 4.500.000

NORMA: Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art.11 bis, comma 1

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta per l'offerta "on-line" di opere dell'ingegno

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 10.000.000
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 5.000.000
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 0

NORMA: Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 80.784.633
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 0
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 0

NORMA: Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 1.018.520
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 963.064
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 965.263

NORMA: Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 45.287.573
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 43.439.486
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 43.538.769

NORMA: Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 17.082.047
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 16.151.970
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 16.188.841

NORMA: Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta per investimenti in agricoltura

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 72.124.640
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 68.197.622
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 68.353.301

NORMA: Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta per investimenti in agricoltura

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 1.912.970
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 1.808.812
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 1.812.941

NORMA: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271

OGGETTO CREDITO: Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 658.705.765
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 0
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 0

NORMA: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56

OGGETTO CREDITO: Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno

STANZIAMENTI (IN EURO) 2014: 4.662.242
STANZIAMENTI (IN EURO) 2015: 4.408.393
STANZIAMENTI (IN EURO) 2016: 4.417.456

	2014	2015	2016
TOTALI	2.660.133.246	1.897.764.766	1.895.690.384

Si prevede che gli stanziamenti di bilancio riferiti ai predetti crediti d'imposta sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a seguito dell'adozione del sopra citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.).

IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI

A decorrere dall'anno 2014, è elevata al 2 per mille la misura dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela concernenti i prodotti finanziari. L'imposta era stabilita nella misura dell'1,5 per mille per il 2013. E' abrogata la soglia minima d'imposta pari ad euro 34,20 ed è aumentato a 14.000 euro il limite massimo dell'imposta dovuta da soggetti diversi da "persona fisica".

IMPOSTA DI BOLLO ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DA PERSONE FISICHE

L'imposta di bollo, sulle "attività finanziarie detenute all'estero" da "persone fisiche residenti", è elevata al 2 per mille dal 2014.

EROGAZIONI RIMBORSI D'IMPOSTA SCATURENTI DAL MOD. 730

La disposizione introduce controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione d'indebiti rimborsi d'imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta o dell'Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'assistenza fiscale. Il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in ma-



teria d'imposte sui redditi. Nel dettaglio, prima dell'erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo è effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso, ovvero all'eccedenza d'imposta. Il controllo preventivo si applica alle dichiarazioni dalle quali scaturisce un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro. I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli Uffici, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Per le annualità 2014, 2015 e 2016, il contributo di solidarietà, pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, è prorogato.

IMPOSTA DI REGISTRO PER LA CESSIONE DI TERRENI AGRICOLI

Il trasferimento di "terreni agricoli e delle relative pertinenze", in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, è soggetto all'imposta di registro nella misura del 12%.

PROCESSO TRIBUTARIO E RISCOSSIONE

La norma reca disposizioni in materia di processo tributario e riscossione con particolare riferimento al "reclamo" contro gli atti emanati dall'Agenzia delle Entrate, che hanno quale oggetto controversie per importi non superiori ai 20 mila euro, oltre all'eventuale "mediazione" tra l'Agenzia delle Entrate ed il contribuente. Le modifiche prevedono che la presentazione del "reclamo" è condizione di "procedibilità" del ricorso contro gli atti emanati dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso di deposito del ricorso prima che siano decorsi 90 giorni, concessi all'Agenzia dell'Entrate per decidere l'eventuale accoglimento del "reclamo", è stabilito che l'Agenzia stessa, in sede di costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso ed il Presidente della Commissione Tributaria, rilevata l'improcedibilità, rinvia la trattazione dell'udienza per consentire la "mediazione". E' altresì previsto che, l'esito del procedimento

connesso al "reclamo" rileva anche per i contributi previdenziali ed assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. È previsto che, la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di "reclamo", sono sospesi fino allo spirare dei 90 giorni, assegnati all'Agenzia per l'eventuale accoglimento del "reclamo", fermo restando che, in assenza di mediazione, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso d'improcedibilità. Le modifiche sopra descritte si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

È previsto che, con riguardo ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, ed affidati agli agenti della riscossione del gruppo Equitalia fino al 31 ottobre 2013, la possibilità per i debitori di estinguere il debito pagando gli importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti della riscossione (aggio). Non sono dovuti né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora. In luogo di un versamento rateale delle somme dovute, è disposto il pagamento in un'unica soluzione dell'intero importo entro il 28 febbraio 2014. L'agente della riscossione si obbliga, per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote disincassate a seguito della definizione agevolata, a trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno eseguito il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento; entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno effettuato il versamento dell'avvenuta estinzione del debito. La riscossione dei carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle relative operazioni. La definizione agevolata trova applicazione anche per gli avvisi di "accertamento esecutivo" emanati dalle agenzie fiscali ed affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

INCREMENTO DELLA RIDUZIONE FORFETARIA DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI IRPEF DEI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

A decorrere dal 1° gennaio 2014, aumenta al 30% la percentuale di riduzione forfetaria del tasso di cambio in euro per la determinazione dei redditi prodotti, per un importo complessivo non superiore a 200 mila franchi, dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia. Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute. La percentuale complessiva, che non può essere inferiore al 20%, è stabilita con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

È modificata la disciplina riguardante la tassazione degli immobili prevedendo l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende: l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile con esclusione delle abitazioni principali, una componente riferita ai servizi, articolata in:

- 1) Tributo per i "servizi indivisibili" (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- 2) "Tassa sui rifiuti" (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La legge prevede disposizioni comuni che riguardano la IUC e norme che disciplinano i singoli tributi TARI, TASI ed IMU.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

È il tributo per la copertura del costo del servizio rifiuti, in sostituzione dell'attuale TARES. La nuova "TARI" ricalca sostanzialmente la disciplina della TARES.

Presupposto impositivo: la "TARI" è dovuta per il possesso o detenzione a

qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva.

Soggetti passivi: la "TARI" è dovuta dal possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'area o locale. In caso di più possessori o detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica ed i soggetti sono tenuti in solido all'adempimento. Nel caso di detenzione temporanea, non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la "TARI" è dovuta solo dal possessore dei locali od aree, a titolo di proprietà o altro diritto reale.

Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento della "TARI" è il soggetto che gestisce i servizi comuni per locali/aree scoperte d'uso comune e per locali/aree scoperte d'uso esclusivo. Rimane in capo ai possessori dei locali/aree scoperte in uso esclusivo l'obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario riguardante i locali ed aree in uso esclusivo.

Base imponibile: fino a quando saranno adottate le procedure d'interscambio dei dati, con riferimento alla superficie, tra Comuni ed Agenzia delle Entrate, la "base imponibile" delle unità immobiliari a destinazione ordinaria è calcolata sulla base della "superficie calpestabile" dei locali destinati a produrre rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, nell'attività d'accertamento, può considerare come superficie assoggettabile a "TARI", quella pari all'80% della "superficie catastale".

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla "TARI" è quella calpestabile. Sono esclusi dalla base imponibile gli spazi ove si formano "rifiuti speciali", in via continuativa o prevalente, al cui smaltimento è tenuto il produttore a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento. Per i "rifiuti speciali assimilati" il Comune può, nel proprio regolamento, prevedere riduzioni della parte variabile proporzionale alle quantità che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero. Il tributo non è dovuto per i "rifiuti assimilati" che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

Misura dell'imposta: la "TARI" è corrisposta in base ad una tariffa, per anno solare, costruita in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99. In alternativa, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", il Comune può commisurare la tariffa in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e tipologia di attività, nonché in base al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Nella tariffa, possono essere previste riduzioni od esenzioni, ad esempio nel caso di un solo occupante, od abitazioni stagionali, o soggetti con residenza o dimora per più di sei mesi all'estero, per fabbricati rurali ad uso abitativo. Nel caso di "mancato svolgimento del servizio", o d'esecuzione dello stesso in violazione della disciplina, o per "interruzione del medesimo", la "TARI" è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa. Nelle "zone in cui la raccolta non è effettuata", la "TARI" è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in misura graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche. Nel caso di "occupazione temporanea" (non superiore a 183 giorni per anno solare) di aree pubbliche o locali, i Comuni stabiliscono la "TARI" in base a tariffa giornaliera, calcolata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.

Dichiarazione: l'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo "TARI". Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, TARSU o TIA.

Versamento: il versamento della "TARI" è effettuato con "modello F24" ovvero tramite "bollettino di conto corrente postale" o tramite "altre modalità elettroniche". È previsto l'invio di modelli precompilati da parte dei Comuni. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, consentendo almeno due rate con scadenza semestrale. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. In alternativa alla TARI, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono prevedere l'applicazione di una "tariffa" avente natura corrispettiva.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi ai "servizi indivisibili" dei Comuni. La "TASI" si configura come un'addizionale dell'IMU, avendo la medesima base imponibile. Il tributo è dovuto da una gamma più ampia di soggetti in quanto grava sul possessore o detentore a qualsiasi titolo del fabbricato, area scoperta o edificabile, a qualsiasi uso adibiti: il soggetto passivo è, quindi, sia il proprietario o altro titolare di diritto reale sull'immobile, sia l'occupante (esempio: il conduttore nel caso di locazione). La "TASI" è dovuta anche per l'abitazione principale.

Presupposto impositivo: il tributo è dovuto per il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricato, comprese le abitazioni principali, ovvero di aree scoperte od edificabili a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse:



- le aree scoperte pertinenti od accessorie a locali imponibili, non operative;
- le aree comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva.

La circostanza che nel presupposto impositivo sono ricomprese le aree fabbricabili e le aree scoperte dovrebbe portare ad escludere i terreni agricoli.

Sogetti passivi: il soggetto passivo è il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile. Nel caso di più possessori o detentori, l'obbligazione tributaria è unica ed è prevista la solidarietà passiva per l'adempimento.

In caso di leasing, la "TASI" è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Nel caso di detenzione temporanea, non superiore a 6 mesi nell'anno solare, il soggetto passivo è il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento della "TASI" è il soggetto che gestisce i servizi comuni per locali/aree scoperte d'uso comune e per locali/aree scoperte d'uso esclusivo.

Base imponibile: la base imponibile "TASI" coincide con la base imponibile "IMU", ossia rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di rivalutazione con riferimento a ciascuna categoria d'immobili.

Misura dell'imposta: l'aliquota di base è l'1 per mille; il Comune ha facoltà di:

- ridurre, fino all'azzeramento;
- aumentare, a condizione che l'aliquota "TASI", sommata all'aliquota IMU per la tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU alla data del 31.12.2013 per la relativa tipologia di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massima non può in ogni caso essere superiore al 2,5 per mille. Il Comune delibera le aliquote entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Comune, con proprio regolamento, può stabilire riduzioni od esenzioni nel caso di: a) unico occupante, b) abitazioni/locali stagionali o ad uso discontinuo, c) soggetti con residenza o dimora per più di sei mesi all'estero, d) fabbricati rurali ad uso abitativo, e) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Versamento: il versamento della "TASI" dovrà essere eseguito tramite "modello F24" oppure tramite "bollettino di conto corrente postale" ovvero mediante "altre modalità elettroniche". È previsto l'invio di modelli precompilati da parte del Comune. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Facoltà di disciplina nel Regolamento Comunale: i Comuni possono stabilire, nei propri regolamenti, le riduzioni che dovranno anche tener conto della capacità contributiva della famiglia (anche attraverso l'ISEE - indicatore della situazione economica equivalente). È obbligatoria l'individuazione dei "servizi indivisibili" e l'indicazione analitica dei relativi costi da coprire con la "TASI".

Locazione: quota a carico del locatario: nel caso d'immobile locato o detenuto da soggetti diversi dal proprietario o altro titolare di diritto reale, ciascuno è titolare di autonome obbligazioni tributarie. In tal caso, l'occupante versa la "TASI" in una misura stabilita dal comune compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo. La parte restante è corrisposta dal titolare del diritto reale.

VERSAMENTO "MINI-IMU" DEL 2013 E MAGGIORAZIONE STANDARD "TARES"

Entro la data del 24 gennaio 2014 devono essere effettuati i seguenti versamenti:

- Maggiorazione Standard "TARES", pari ad euro 0,30 per metro quadrato, se non eseguito entro il termine del 16 dicembre 2013. I Comuni devono inviare il modello di pagamento precompilato;
- MINI-IMU: quota pari al 40% della differenza tra l'IMU risultante dall'applicazione dell'aliquota e detrazione per l'anno 2013 e quella base stabilita dalle norme statali per ciascuna tipologia d'immobile per il quale è stata eliminata la seconda rata IMU per il 2013.

DICHIARAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

La dichiarazione ai fini dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali soggetti al tributo. In caso di più occupanti, può essere presentata anche da uno solo degli stessi. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi in assenza di modificazione dei dati che determinano un diverso ammontare del tributo. Nel caso di modificazioni, la dichiarazione va in ogni caso presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni. Il modello è messo a disposizione dal Comune e deve contenere indicazioni in merito ai dati catastali, numero civico ed interno (se esistente) dell'unità immobiliare.

Versamento: il versamento della "TASI" e della "TARI" è effettuato con: "modello F24" o tramite "bollettino di conto corrente postale" o tramite "altre modalità elettroniche". È previsto l'invio di modelli precompilati da parte del Comune. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, consentendo almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Sanzioni Imposta Unica Comunale (IUC): il Comune può inviare questionari al contribuente per richiedere dati e notizie al fine di verificare il corretto assolvimento degli obblighi tributari. Le sanzioni previste sono:

- omesso od insufficiente versamento della IUC

sanzione: ravvedimento operoso di cui all'art. 13 decreto legislativo 471/97.

- omessa presentazione della dichiarazione
sanzione: dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Riduzione ad 1/3 se entro il termine di proposizione del ricorso interviene acquiescenza, con pagamento del tributo, sanzione e interessi.

- infedele dichiarazione
sanzione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Riduzione ad 1/3 se entro il termine di proposizione del ricorso interviene acquiescenza, con pagamento del tributo, sanzione e interessi.

- mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso

sanzione: da euro 100 ad euro 500. Riduzione ad 1/3 se entro il termine di proposizione del ricorso interviene acquiescenza, con pagamento del tributo, sanzione e interessi.

Il comune può prevedere circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti nella normativa statale.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'Imposta Municipale Propria (IMU) diventa una componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Con le modifiche contenute nella legge in esame, "l'Imposta Municipale Propria" (IMU) da imposta sperimentale diventa imposta definitiva. **Presupposto:** il presupposto dell'IMU rimane il possesso d'immobili, ma è escluso dal tributo il possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze (salvo se classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9).

Abitazione principale: l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale o relative pertinenze, salvo che la stessa non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). La definizione di "abitazione principale" rimane confermata ed è costituita dall'unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo abbiano stabilito la dimora e la residenza in immobili distinti, situati nel medesimo territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Non cambia, inoltre, la definizione di "pertinenza" dell'abitazione principale: essa è definita quale l'immobile classificato nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale dall'immobile, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono (per legge) equiparate all'abitazione principale, con esclusione dal pagamento dell'IMU, i seguenti immobili:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008);
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tali fattispecie non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

I Comuni hanno facoltà di equiparare all'abitazione principale le seguenti tipologie d'immobili:

- immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobile posseduto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi alternativamente:
 - limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;
 - nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Detrazione per abitazione principale: è confermata la detrazione per abitazione principale di euro 200, limitata alle sole ipotesi in cui sia dovuta l'IMU per abitazione principale (immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Non trova più applicazione, invece, la maggiore detrazione per i figli d'età non superiore a 26 anni (applicazione limitata alle sole annualità 2012 e 2013). Nel caso di più comproprietari, la detrazione spetta proporzionalmente a ciascuno, in relazione alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale. La detrazione è infine rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione. Il Comune può elevare la misura della detrazione, al massimo fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Base imponibile: per i terreni agricoli, e per quelli non coltivati, posseduti

e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75 (in precedenza il moltiplicatore era fissato a 110).

Fabbricati rurali strumentali: dal 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentali. È aumentata la riduzione standardizzata dei consumi di gasolio agevolato per l'agricoltura (dal 5 per cento al 15 per cento).

Deducibilità dell'IMU pagata in relazione ad immobili strumentali: è introdotta la parziale deducibilità dell'IMU in relazione agli immobili strumentali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. La parziale deducibilità è limitata alle sole imposte sui redditi e non vale (rimane, quindi, totalmente indeducibile) ai fini Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). La deducibilità dell'IMU, relativa agli immobili strumentali, è riconosciuta nelle seguenti misure:

- 30% per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- 20% a regime.

IMU e Imposte Dirette: A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, viene modificato il rapporto tra IMU e imposte dirette relative agli immobili abitativi non locati. Sugli immobili abitativi non locati, quindi, andrà adottato un doppio regime:

- "immobili non locati situati nello stesso comune" in cui si trova l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF e addizionali nella misura del 50% (decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 e quindi già nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2013);
- "immobili non locati situati in comuni diversi" da quello in cui è stabilita l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF e relative addizionali.

Dichiarazione IMU: la dichiarazione IMU deve essere presentata, in generale, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. È consentita la possibilità di presentazione della dichiarazione in via telematica. Le modalità saranno stabilite con apposito Decreto Ministeriale.

Regolazioni contabili in caso di erroneo versamento IMU: è introdotta una specifica disciplina al fine di regolamentare le "regolazioni contabili" tra i Comuni e l'erario nel caso di erronei versamenti dell'IMU. Si riepilogano le casistiche individuate dalla legge:

- Errori nel versamento IMU: Comune incompetente
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia eseguito un versamento concernente l'IMU ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il "riversamento" al Comune competente

delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente dovrà indicare gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

- Errori nel versamento IMU: versamento superiore al dovuto
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia eseguito un versamento concernente l'IMU d'importo superiore a quello dovuto, la richiesta di rimborso va presentata al Comune che, verificato il maggior versamento, provvederà alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno l'importo totale. La quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico e l'eventuale quota a carico dell'erario che eseguirà il rimborso.
- Errori nel versamento IMU: versamento allo Stato di somme dovute al Comune
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente versa allo Stato, a titolo d'IMU, una somma spettante al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni.

- Errori nel versamento IMU: versamento al Comune di somme dovute allo Stato
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune, a titolo d'IMU, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione (nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire). Il Comune determinerà l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne disporrà il "riversamento" allo Stato.

Inapplicabilità delle sanzioni sui versamenti insufficienti: è prevista l'inapplicabilità di sanzioni ed interessi nel caso d'insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il 16 giugno 2014.

Modifiche alla legge di stabilità per il 2013: il gettito derivante dall'IMU degli immobili di categoria "D" rimane, a regime, acquisito dallo Stato nella misura dell'aliquota standard. I Comuni possono aumentare l'aliquota fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali.

Riscossione crediti concernente i tributi locali: la disposizione esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tributi locali dall'elenco dei tributi per i quali non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.


Entrata in vigore: le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

La nuova fiscalità immobiliare (Legge di stabilità 2014)

IUC-IMPOSTA UNICA COMUNALE

La "Legge di Stabilità" per il 2014 ha profondamente innovato la fiscalità immobiliare mediante l'introduzione della "IUC", Imposta Unica Comunale, che si compone di tre specifiche imposte quali: a) l'IMU (imposta già conosciuta, ma oggetto di rilevanti modifiche), b) la "TARI" (finalizzata alla copertura del "servizio rifiuti"), c) la "TASI" (destinata alla copertura dei costi riguardante i "servizi indivisibili" dei Comuni). Lo speciale vuole offrire un quadro generale d'insieme sulla nuova tassazione degli immobili, così come delineato dalla "Legge di Stabilità 2014" a decorrere dalla data del 1° gennaio 2014. La normativa è suscettibile di ulteriori modifiche con particolare riferimento sia alle aliquote che alle detrazioni della "TASI", che potranno essere approvate durante l'iter di conversione del decreto legge n. 133 del 30 novembre 2013. In linea generale, la nuova struttura impositiva, riferita alla "fiscalità immobiliare", prevede l'istituzione di un "nuovo tributo", la "IUC" (Imposta Unica Comunale), che si compone delle seguenti imposte: un'imposta di natura patrimoniale (IMU) ed un'imposta riferita ad una duplice tipologia di servizi: "rifiuti" (TARI) e "servizi indivisibili" (TASI). L'IMU diventa quindi parte del più ampio tributo "IUC", pur mantenendo le proprie peculiarità con riferimento a: 1) presupposto oggettivo, 2) presupposto soggettivo, 3) base imponibile, 4) versamento, 5) dichiarazione. Modifiche all'IMU sono altresì intervenute anche nel corso del 2013 con riferimento a specifiche fattispecie per le quali è stata stabilita l'esclusione dal pagamento della prima e/o seconda rata riferita al 2013. La "Legge di Stabilità" per il 2014 ha apportato nuove modifiche sostanziali alla disciplina "IMU". La "TASI", introdotta dalla "Legge di Stabilità 2014", ha delle caratteristiche in comune con l'IMU quale la medesima base imponibile dell'IMU, ma è applicabile con aliquote proprie ad una più ampia tipologia d'immobili (vi sono comprese, ad esempio, anche le abitazioni principali) e ad una più estesa platea di soggetti (una quota del tributo incide sul locatario). Aliquote e detrazioni della "TASI" potrebbero subire modifiche nel corso della conversione in legge del

Decreto Legge n. 133/2013. La "TARI" ricalca sostanzialmente la precedente "TARES" e la sostituisce.



1. IUC: IMPOSTA UNICA COMUNALE

La nuova "Imposta Unica Comunale" (IUC) si basa su due presupposti:

- il primo costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;
 - il secondo collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.
- Per realizzare il duplice presupposto, la "IUC" si compone dei seguenti tributi:
- IMU (per la realizzazione del presupposto di cui alla lett. a);
 - di una componente riferita ai servizi (per la realizzazione del presupposto

di cui alla lett. b), che si articola nella "TARI" (servizio sui rifiuti) e nella "TASI" (servizi indivisibili).

La "Legge di Stabilità 2014", disciplina le singole componenti ("TARI", "TASI" ed "IMU"), oltre ad occuparsi della "IUC" con riferimento alla dichiarazione, alla riscossione del tributo ed alle sanzioni applicabili.

DICHIARAZIONE IUC

La dichiarazione ai fini "IUC" deve essere presentata entro il 30 giugno successivo alla data d'inizio del possesso o detenzione dei locali od aree soggetti al tributo. In caso di più occupanti, potrà essere presentata anche da uno solo degli stessi; ha effetto anche per gli anni successivi in assenza di modificazione dei dati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.

Nel caso in cui si renderà necessario, ripresentare la dichiarazione, a seguito della modifica di dati che determinano il tributo, l'adempimento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Il modello è messo a disposizione dal Comune e dovrà contenere le indicazioni riferite ai dati catastali, numero civico ed interno (se esistente) dell'unità immobiliare.

VERSAMENTO IUC

Il versamento della "IUC" è effettuato nei confronti del Comune; la normativa disciplina il versamento dei singoli tributi "TARI", "TASI" ed "IMU" con proprie scadenze: per la "TASI" e la "TARI", le scadenze devono essere individuate dal Comune, con cadenza almeno semestrale e possono anche essere differenti. Per l'"IMU" rimangono valide le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre. In ogni caso, per tutti e tre i tributi dovrà essere possibile effettuare il pagamento in "rata unica" entro la data del 16 giugno.

SANZIONI

Le sanzioni previste sono riepilogate nella tabella che segue:

- Omesso o insufficiente versamento IUC. **Sanzione:** del 30%
- Omessa presentazione della dichiarazione
sanzione: dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Riduzione ad 1/3 se entro il termine di proposizione del ricorso interviene acquiescenza, con pagamento del tributo, sanzione e interessi.
- Infedele dichiarazione
sanzione: dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Riduzione ad 1/3 se entro il termine di proposizione del ricorso interviene acquiescenza, con pagamento del tributo, sanzione e interessi.
- Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 gg. dalla notifica dello stesso
sanzione: da 100 a 500 euro. Riduzione ad 1/3 se entro il termine di proposizione del ricorso interviene acquiescenza, con pagamento del tributo, sanzione e interessi.

Il Comune può prevedere circostanze attenuanti od esimenti nel rispetto dei principi stabiliti nella normativa statale.

2. TARI, TASSA RIFIUTI

La "TARI" è il tributo destinato alla "copertura del costo del servizio rifiuti", in sostituzione della "TARES". La "TARI" ricalca, sostanzialmente, la disciplina della "TARES".

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

La "TARI" ha, quale presupposto impositivo, il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, b) le aree comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva.

SOGGETTI PASSIVI

L'imposta è dovuta dal possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'area o locale. In caso di più possessori o detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica ed i soggetti sono tenuti in solido all'adempimento. Nel caso di detenzione temporanea, non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la "TARI" è dovuta solo dal possessore dei locali od aree, a titolo di proprietà o altro diritto reale. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento della "TARI" è il soggetto che gestisce i servizi comuni per locali/aree scoperte d'uso comune e per locali/aree scoperte d'uso esclusivo. Rimane fermo in capo ai possessori dei locali/aree scoperte in uso esclusivo l'obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario riguardante i locali ed aree in uso esclusivo.

BASE IMPONIBILE

Fino a quando saranno adottate le procedure d'interscambio dei dati concernenti, le superfici, tra Comuni ed Agenzia delle Entrate, la base imponibile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria è calcolata in base alla superficie calpestabile dei locali destinati a produrre rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Il Comune, nell'attività d'accertamento, può considerare come superficie assoggettabile a "TARI" quella pari all'80% della "superficie catastale". Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla "TARI"

è quella "calpestabile". Sono esclusi dalla base imponibile gli spazi ove si formano "rifiuti speciali", in via continuativa o prevalente, al cui smaltimento è tenuto il produttore a condizione che ne dimostri l'avvenuto trattamento. E' altresì esclusa la quantità di "rifiuti assimilati" che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Per i "rifiuti speciali assimilati agli urbani", nella determinazione della "TARI" il Comune può prevedere riduzioni, della parte variabile, proporzionalmente alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

MISURA DELL'IMPOSTA

La "TARI" è corrisposta in base ad una "tariffa", per anno solare, costruita in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99. In alternativa, e nel rispetto del principio "chi inquina paga", il Comune può commisurare la tariffa in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e tipologia di attività, nonché in base al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, prevista per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Il Consiglio Comunale delibera le tariffe della "TARI" entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancato svolgimento del servizio, o d'esecuzione dello stesso in violazione della disciplina, o per interruzione del medesimo, la "TARI" è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa. Nelle zone in cui la raccolta non è effettuata, la "TARI" è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in misura graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Nella determinazione della "tariffa" devono essere assicurate riduzioni per la raccolta "differenziata" riferibile alle utenze domestiche. Nella "tariffa", possono essere previste riduzioni o esenzioni, ad esempio: unico occupante, abitazioni stagionali, soggetti con residenza o dimora per più di sei mesi all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo. Nel caso d'occupazione temporanea (periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare), la "TARI" è applicata secondo una tariffa giornaliera, calcolata sulla base della "tariffa annuale", rapportata a giorno, maggiorata di una percentuale non superiore al 100%.

DICHIARAZIONE

Pur prevedendo una dichiarazione unica ai fini "IUC", è stabilito che "l'obbligo di dichiarazione" è assolto con il pagamento del tributo "TARI". Restano ferme le superfici dichiarate od accertate ai fini della "TARES" o "TARSU" o "TIA".

VERSAMENTO

Il versamento della "TARI" è disciplinato congiuntamente con quello della "TASI". La sua regolamentazione è rinviata all'emanazione di specifici Decreti Direttoriali che, dovranno garantire, la massima semplificazione degli adempimenti e l'invio di modelli precompilati da parte degli enti locali. Il pagamento può essere eseguito con "modello F24" o "tramite specifico bollettino di conto corrente postale" a cui si applicheranno le disposizioni sulle compensazioni, in quanto compatibili. Potrà, altresì, essere eseguito "tramite altre modalità di pagamento" offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali. Le scadenze di pagamento ed il numero delle rate saranno stabilite dal Comune: in ogni caso, dovranno essere previste almeno due scadenze semestrali, anche differenziate rispetto a quelle della "TASI"; sarà comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

FACOLTÀ DI DISCIPLINA NEI REGOLAMENTI COMUNALI

Nel proprio regolamento, i Comuni stabiliranno:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- le riduzioni tariffarie;
- le eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano anche conto della capacità contributiva della famiglia (anche attraverso ISEE);
- l'individuazione delle categorie di attività produttive di "rifiuti speciali" alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA

In alternativa alla "TARI", i Comuni, che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, potranno prevedere l'applicazione di una "tariffa" avente natura corrispettiva. In tal caso, la "tariffa" è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

3. TASI: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

La "TASI" è il tributo diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; ha la medesima base imponibile dell'"IMU" ed è dovuta da una gamma più ampia di soggetti, poiché grava sul possessore o detentore a qualsiasi titolo del fabbricato, area scoperta o edificabile, a qualsiasi uso adibiti: il soggetto passivo è, quindi, sia il proprietario o altro titolare di diritto reale sull'immobile, sia l'occupante (esempio, il conduttore nel caso di contratto di locazione).

E' altresì dovuta per l'abitazione principale.

PRESUPPOSTO

Il tributo è dovuto per il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, comprese le abitazioni principali, o aree scoperte o edificabili, adibiti a qualsiasi uso. Sono escluse:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative;
- le aree comuni condominiali (art. 1117 Codice Civile), non occupate o detenute in via esclusiva.

La circostanza che nel presupposto impositivo sono ricomprese le aree fabbricabili e le aree scoperte dovrebbe portare ad escludere i terreni agricoli.

SOGGETTI PASSIVI

Il "soggetto passivo" è il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile. Nel caso di più possessori o detentori, l'obbligazione tributaria è unica; è prevista la solidarietà passiva per l'adempimento.

Nel caso di leasing, la "TASI" è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata da verbale di consegna).

Nel caso di detenzione temporanea, non superiore a 6 mesi nell'anno solare, il soggetto passivo è il titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso d'immobile locato o detenuto da soggetti diversi dal proprietario o altro titolare di diritto reale, ciascuno è titolare di autonome obbligazioni tributarie. In tal caso, l'occupante verserà la "TASI" in una misura stabilita dal Comune compresa tra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo. La parte restante è corrisposta dal titolare del diritto reale. Nel caso di locali in multiproprietà o di centri commerciali integrati, il responsabile del versamento della "TASI" è il soggetto che gestisce i servizi comuni per locali/aree scoperte d'uso comune e per locali/aree scoperte d'uso esclusivo. Rimane fermo, in capo ai possessori dei locali/aree scoperte in uso esclusivo, l'obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario riguardante i locali e aree in uso esclusivo.

BASE IMPONIBILE

La "base imponibile" coincide con la "base imponibile dell'IMU". La determinazione avviene mediante la "rendita catastale", rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti di rivalutazione distinti per ciascuna categoria d'immobile (si vedano i dettagli al paragrafo riguardante l'IMU).

RELAZIONE TRA "TASI" ED "IMU"

La "Legge di Stabilità" stabilisce che la somma delle aliquote della "TASI" e dell'IMU, per ciascuna categoria d'immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.

MISURA DELL'IMPOSTA

A legislazione vigente, l'aliquota di base della "TASI" è fissata all'1 per mille; il Comune ha facoltà di:

- ridurre, fino all'azzeramento;
- aumentare, a condizione che l'aliquota "TASI" sommata all'aliquota "IMU", per tipologia d'immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU alla data del 31.12.2013 per la relativa tipologia di immobile.

Per il 2014, l'aliquota massima non può in ogni modo essere superiore al 2,5 per mille. Le aliquote massime che la legge statale consente di applicare per l'IMU alla data del 31 dicembre 2013 sono le seguenti:

- abitazione principale: 4 per mille, con possibilità di aumentare a 6 per mille;
- altri immobili: 7,6 per mille con possibilità di aumentare fino al 10,6 per mille.

Esempi:

- immobili diversi dall'abitazione principale, aliquota "IMU" stabilita nella misura del 9 per mille, la "TASI" potrà essere al massimo stabilita nella misura dell'1,6 per mille, in quanto la somma di "IMU" e "TASI", per tale categoria di immobile, non può essere superiore al 10,6 per mille;
- abitazioni principali di lusso, il Comune ha deliberato un'aliquota "IMU" pari al 5 per mille, la "TASI" potrà al massimo essere stabilita nella misura base dell'1 per mille, in quanto la somma di "IMU" e "TASI" non può essere superiore, per tale categoria di immobile, al 6 per mille.

Per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota massima della "TASI", per espressa disposizione di legge, non potrà eccedere l'1 per mille. Tali fabbricati sono esclusi da "IMU" (si vedano i dettagli nel paragrafo concernente l'IMU).

Il Comune delibera le aliquote entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione; le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Avvertenza: In sede di conversione del Decreto Legge n. 133 del 30 novembre 2013, potrebbero essere approvate delle modifiche in materia di aliquote "TASI". In particolare, si fa presente che nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 è previsto quanto segue: "In materia di Tasi-Imu il Governo ha deciso di presentare un emendamento al decreto Enti Locali così definito: ai Comuni sarà concessa per il 2014, esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità, la possibilità di decidere un incremento delle aliquote al di sopra dei massimi attualmente consentiti. Tale incremento, che non comporterà alcun aumento della pressione fiscale, sarà compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille complessivo ed i Comuni saranno liberi di decidere come ripartirlo tra le diverse basi imponibili".

VERSAMENTO

Le modalità di versamento della "TASI" sono disciplinate congiuntamente a quello della "TARI"; sarà necessario l'emanazione di specifici decreti direttoriali che dovranno garantire la massima semplificazione degli adempimenti e l'invio di modelli precompilati da parte degli enti locali.

Il pagamento potrà essere eseguito con "modello F24", tramite "apposito bollettino di conto corrente postale", cui si applicano le disposizioni sulle compensazioni, in quanto compatibili. Potrà essere altresì eseguito anche per il tramite di "altre modalità di pagamento" offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali. Le scadenze di pagamento e il numero delle rate saranno stabilite dal Comune: in ogni caso, dovranno essere previste almeno due scadenze semestrali, anche differenziate rispetto a quelle della "TARI"; è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

DICHIARAZIONE

Alla dichiarazione "TASI", si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione "IMU".

REGOLAMENTO COMUNALE

Il Comune, con proprio regolamento, può stabilire riduzioni od esenzioni nei seguenti casi: a) unico occupante, b) abitazioni/locali stagionali o ad uso discontinuo, c) soggetti con residenza o dimora per più di sei mesi all'estero, d) fabbricati rurali ad uso abitativo, e) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Le riduzioni terranno altresì conto della "capacità contributiva della famiglia", anche attraverso l'applicazione dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

4. IMU: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU, dal 1° gennaio 2014, diventa una componente del tributo comunale "IUC" (Imposta Unica Comunale). L'IMU, nata come imposta "sperimentale" (Legge 214/2011), diventa imposta "definitiva".

RAPPORTO TRA "IMU" ED IMPOSTE DIRETTE

L'IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'ICI, fatto salvo quanto disposto dalla normativa relativamente agli immobili abitativi non locati situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale. La "Legge di Stabilità", per l'anno 2014, ha parzialmente modificato, con riferimento ai beni immobili non locati, il rapporto tra "IMU" ed "IRPEF". La regola generale, per effetto della quale l'IMU sostituisce l'IRPEF e relative "addizionali" con riferimento ai "redditi fondiari dei beni immobili non locati" (sia per i terreni che per i fabbricati). La "Legge di Stabilità", per l'anno 2014, introduce una restrizione nei casi in cui l'immobile abitativo, a disposizione, è situato nel medesimo Comune in cui si trova l'abitazione principale: in tal caso, l'immobile, anche se assoggettato ad "IMU", concorrerà alla formazione della base imponibile IRPEF e relative addizionali, nella misura del 50%. Tale disposizione si applica, per espressa previsione di legge, già dal periodo d'imposta 2013.

Nel caso in cui l'immobile abitativo a disposizione è situato, invece, in altro comune, diverso da quello in cui si trova l'abitazione principale, il relativo reddito fondiario non concorrerà alla formazione della base imponibile IRPEF e relative addizionali, in quanto l'IMU dovuta è sostitutiva di queste ultime imposte (IRPEF ed addizionali). Continuano a non beneficiare dell'effetto sostitutivo, con conseguente assoggettamento anche alle ordinarie imposte dirette, i seguenti redditi:

- agrari;
- fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
- derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario (art. 43 TUIR - Testo Unico Imposte Dirette -);
- redditi degli immobili posseduti dai soggetti IRES.

Gli immobili esenti da "IMU" sono assoggettati alle imposte dirette e relative addizionali, ove dovute.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

La "Legge di Stabilità" per il 2014 ha modificato il "presupposto impositivo" del tributo, eliminandone l'applicazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze (ad eccezione delle abitazioni "di lusso").

Abitazione principale, pertinenze e relative assimilazioni: dal 1° gennaio 2014 le abitazioni principali e pertinenze sono escluse dal pagamento del tributo, salvo se appartenenti alle categorie "di lusso" (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Sono previste delle assimilazioni all'abitazione principale, sia obbligatorie (previste dalla legge) che facoltative (discrezionalità dei Comuni in sede di delibera).

Eccezione: immobili considerati "di lusso" che sono assoggettati a tassazione, anche se trattasi di "abitazioni principali". Si tratta degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico o storico). Invariata la definizione di "abitazione principale" e "pertinenza".

Equiparazione "legale" all'abitazione principale: la nuova formulazione dell'IMU, così come modificata dalla "Legge di Stabilità", equipara per legge all'abitazione principale, con conseguente esclusione dal pagamento

del tributo, i seguenti immobili:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad "abitazione principale" e "relative pertinenze" dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

"Facoltà di equiparazione" ad abitazione principale: la nuova formulazione dell'"IMU", prevede, la facoltà, per i Comuni, di equiparare all'abitazione principale le seguenti tipologie d'immobili:

- immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in "linea retta entro il primo grado" (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi alternativamente:
 - limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500;
 - nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione, ancora riconosciuta nella misura di 200 euro, è applicabile alle sole fattispecie per le quali sia dovuta l'"IMU" per abitazione principale, cioè per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La "detrazione" è imputata a ciascun proprietario domiciliato e residente nell'immobile, a prescindere dalla quota di possesso, ma in proporzione alla quota per la quale la destinazione d'abitazione principale si realizza.

La maggiorazione della detrazione, concessa in presenza di figli (pari a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni), non è più applicabile dal 2014, in quanto la legge istitutiva dell'"IMU" ne prevedeva l'applicazione limitatamente al biennio 2012-2013. E' facoltà dei Comuni disporre l'elevazione della misura della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La detrazione prevista per l'abitazione principale si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le medesime finalità degli IACP.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

E' stata introdotta l'esclusione dall'applicazione dell'"IMU" per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Nel 2013 tali fabbricati sono stati esclusi dapprima dal pagamento della prima rata, poi della seconda rata. Dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono invece definitivamente esclusi dall'imposta.

FABBRICATI CLASSIFICATI QUALI BENI "MERCE"

A decorrere dal 2014, sono esclusi dal pagamento dell'"IMU" i "fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita", fintanto che permane tale destinazione e che non siano locati. Il concetto di "fabbricati costruiti" comprende anche il fabbricato acquistato dall'impresa costruttrice sul quale la stessa procede ad interventi di incisivo recupero (interventi di cui alle lettere c, d, f, di cui articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

BASE IMPONIBILE

La base imponible dell'imposta è costituita dal valore degli immobili, determinato nel modo seguente:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 65 (dal 1° gennaio 2013, prima il moltiplicatore era pari a 60) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D": fanno eccezione i fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, la "base imponible" è determinata applicando gli "specifici coefficienti" (vedi tabella sottostante) ai valori iscritti in bilancio, o nel libro dei beni ammortizzabili, al lordo del relativo fondo d'ammortamento.

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
2012	⇒ 1,03	1997	⇒ 1,58
2011	⇒ 1,07	1996	⇒ 1,63
2010	⇒ 1,09	1995	⇒ 1,68
2009	⇒ 1,10	1994	⇒ 1,73
2008	⇒ 1,14	1993	⇒ 1,76
2007	⇒ 1,18	1992	⇒ 1,78
2006	⇒ 1,21	1991	⇒ 1,81
2005	⇒ 1,25	1990	⇒ 1,90
2004	⇒ 1,32	1989	⇒ 1,99
2003	⇒ 1,36	1988	⇒ 2,07
2002	⇒ 1,41	1987	⇒ 2,25
2001	⇒ 1,45	1986	⇒ 2,42
2000	⇒ 1,49	1985	⇒ 2,59
1999	⇒ 1,52	1984	⇒ 2,77
1998	⇒ 1,54	1983	⇒ 2,94
		1982 e prec.	⇒ 3,11

Avvertenza: per l'annualità 2013, il moltiplicatore dovrà essere determinato ad apposito provvedimento.

TERRENI AGRICOLI

Il valore dei "terreni agricoli" è calcolato applicando al reddito dominicale, risultante in catasto, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. La "Legge di Stabilità" per il 2014, ha ridotto a 75 il moltiplicatore per i terreni, sia agricoli e sia non coltivati e purché condotti direttamente da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (fino al 31.12.2013 tale moltiplicatore era fissato nella misura di 110).

ALIQUOTA

Non è stata modificata la misura delle aliquote "IMU", stabilite dalla legge statale. L'unica variazione da segnalare è quella per effetto della quale, con riguardo ai "fabbricati di categoria D", il gettito del tributo rimane attribuito per intero all'Erario anche oltre il 2014. Ai Comuni rimane la facoltà di elevare l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

PARZIALE DEDUCIBILITA' DELL'IMU PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI

La "Legge di Stabilità" per il 2014, ha modificato la normativa che prevedeva la totale indeducibilità dell'"IMU" dalle imposte dirette (IRPEF/IRRES) e dall'IRAP. E' ora prevista una "parziale deducibilità dell'"IMU" per gli immobili strumentali ai fini delle imposte dirette. La "deducibilità" è stabilita nella misura del 20%, sia ai fini della determinazione del "reddito d'impresa" che del "reddito di lavoro autonomo". La misura del 20% è elevata, per il solo 2013, al 30%. Permane la totale indeducibilità del tributo ai fini IRAP.

VERSAMENTO

Rimangono invariate le date di versamento dell'"IMU", fissate come segue:

- 16 giugno: prima rata
- 16 dicembre: seconda rata.

E' concessa la possibilità, per il contribuente, di versare in un'unica soluzione, entro il 16 giugno. L'"IMU" è pagata mediante "modello F24", o con "bollettino di conto corrente postale". Dal 2013, il tributo, è versato unicamente a favore del Comune: il contribuente non deve quindi operare alcuna ripartizione del versamento, così come accaduto per la sola annualità del 2012. Fanno eccezione gli immobili del gruppo catastale "D", la cui "IMU" è interamente versata all'Erario, nella misura dello 0,76%. L'eventuale eccedenza deliberata dal Comune dovrà essere versata all'ente locale.

SANATORIA PER I TARDIVI VERSAMENTI DELLA SECONDA RATA IMU DEL 2013

La "Legge di Stabilità" per il 2014, ha introdotto una "sanatoria per insufficienti versamenti" della seconda rata "IMU", dovuta per il 2013.

E' prevista l'inapplicabilità di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata "IMU", dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata "IMU" dovuta per l'anno 2014.

VERSAMENTO CONGUAGLIO IMU PER IL 2013 PER ALCUNE FATTISPECIE AGEVOLATE

Il Decreto Legge n. 133 del 30 novembre 2013 ha ridimensionato l'esclusione dell'"IMU" introdotta per il 2013 relativamente ad alcune fattispecie, sia in misura totale (quale l'abitazione principale), sia parziale (quale, ad esempio, l'immobile posseduto da soggetti appartenenti alle Forze armate). La norma-

tiva ha altresì previsto, per le suddette categorie d'immobili, il pagamento a carico del contribuente di una quota, pari al 40%, nelle ipotesi in cui vi è una "differenza positiva" tra l'IMU dovuta in base alle aliquote e detrazioni deliberate o confermate dal Comune per il 2013 e quella risultante dalle aliquote e detrazioni base previste dalla norma statale per la medesima categoria. Il pagamento di tale differenza, dapprima scadente il 16 gennaio 2014, è stato differito al 24 gennaio 2014 della "Legge di Stabilità" per il 2014.

Avvertenza: nella medesima data doveva essere eseguito anche il versamento della "maggiorazione standard della TARES", pari ad euro 0,30 per metro quadro (il Comune avrebbe dovuto inviare ai contribuenti appositi bollettini di pagamento).

SOPPRESSIONE LIMITE ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI

La "Legge di Stabilità", ha escluso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i "Tributi Locali" dall'elenco dei tributi per i quali non era possibile procedere all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti qualora, l'ammontare dovuto comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non era superiore, per ciascun credito, all'importo di 30 euro (con riferimento ad ogni periodo d'imposta). La conseguenza di tale modifica permetterà al Comune di procedere all'accertamento del relativo credito anche qualora il conguaglio "IMU" in oggetto, comporti un versamento, ad esempio, pari ad euro 20.

DICHIARAZIONE IMU

E' previsto l'obbligo di dichiarazione ai fini "IMU". La presentazione deve essere fatta entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione resterà valida anche per le annualità successive a condizione che non vi siano modifiche degli elementi dichiarati che abbiano, quale conseguenza, un diverso ammontare del tributo. La "Legge di stabilità" per il 2014, in generale, ha previsto che la dichiarazione "IMU" debba essere presentata in "forma cartacea o telematica". Sarà necessario apposito Decreto Ministeriale per stabilirne le modalità di presentazione.

REGOLAZIONI CONTABILI IN CASO DI ERRONEO VERSAMENTO IMU

La "Legge di Stabilità" per il 2014 ha introdotto la "disciplina delle regolazioni contabili" tra i Comuni e l'Erario nel caso di erronei versamenti dell'IMU". Le tipologie di "regolarizzazioni contabili" individuate sono:

- Errori nel versamento IMU: Comune diverso

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia eseguito un versamento concernente l'IMU, ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente



delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente dovrà indicare: a) estremi del versamento, b) l'importo versato, c) i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, d) il Comune destinatario delle somme, e) il Comune che ha ricevuto erroneamente il versamento.

- Errori nel versamento IMU: versamento eccedente il tributo

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia eseguito un versamento riguardante l'IMU, d'importo superiore a quello dovuto, la richiesta di rimborso va presentata al Comune che, alla fine delle verifiche circa il maggior versamento, provvede alla restituzione, per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico e l'eventuale quota a carico dell'Erario che effettua il rimborso.

- Errori nel versamento IMU: versamento allo Stato in luogo del Comune

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato, somme spettanti al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, alla fine delle verifiche circa l'errato versamento, dà notizia dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno il quale effettuerà le conseguenti "regolarizzazioni".

- Errori nel versamento IMU: versamento allo Stato e riversamento al Comune. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo d'imposta municipale propria (IMU), di spettanza del Comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto già previsto relativamente al "versamento eccedente il tributo".

- Errori nel versamento IMU: versamento al Comune anziché allo Stato

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, nel caso in cui è stata versata al Comune, a titolo d'imposta municipale propria (IMU), una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. Il Comune, alla fine delle verifiche circa l'errato versamento, determinerà l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne disporrà il "riversamento" all'Erario.

SMA s.r.l. 22073 FINO MORNASCO
via Gorizia, 2
Tel. 031.92.72.77
Fax 031.92.77.73
E-mail: sma-mobili@libero.it

Mobili per ufficio
Scaffalature metalliche
Soppalchi
Attrezzature per magazzino di serie e su misura
Progettazione completa di uffici e magazzini gratuita



Esempio di leasing su Nuovo Transit Connect L1 Entry 1.6 TDCi 95 CV con garanzia estesa 5 anni/100.000km Ford Protect: prezzo di vendita € 13.464,75 (IPT, messa su strada e IVA esclusa); anticipo € 3.809,37 (comprensivo di prima quota leasing € 175,00, spese gestione pratica € 350); 47 quote da € 175,00 (IVA e spese Incasso Rid € 3,00 escluse); opzione finale di riscatto € 3.272,95; importo totale del credito di € 11.192,86 comprensivo dei servizi Guida Protetta, Assicurazione vita e invalidità; Totale da rimborsare € 11.816,95; Imposta di bollo in misura di legge all'interno della prima quota mensile; TAN 2,95%, TAEG 4,33%. Salvo approvazione FCE Bank plc. Per informazioni sulle condizioni generali del finanziamento fare riferimento alla Brochure Informativa disponibile sul sito www.fordcredit.it. Nuovo Ford Transit Connect consumi da 4 a 8 l/100 km, emissioni CO2 da 105 a 184 g/km. Offerta valida fino al 31/03/2014. Solo per veicoli in stock, grazie al contributo dei Ford Partners. Il veicolo in foto può contenere accessori a pagamento.



Transit Connect
International Van of The Year 2014.

GUARDA QUANTO ABBIAMO RIDOTTO I CONSUMI.



NUOVO FORD TRANSIT CONNECT

> I consumi più bassi della categoria

Il nuovo Ford Transit Connect è International Van of The Year 2014, anche grazie ai consumi ridotti garantiti dalla tecnologia EcoNetic (da 4l/100km ed emissioni di CO₂ ridotte a 105g/km).

Nuovo Ford Transit Connect 1.6 TDCi 95CV

Clima, Radio con Bluetooth, ESC e garanzia Ford Protect 5 anni/100.000 km

€ 175 al mese TAN 2,95% TAEG 4,33% con leasing Ford Credit.

**CONVENZIONE
CONFARTIGIANATO**



Go Further

Iperauto
SONDRIO - COMO - LECCO - BERGAMO - VALCAMONICA

Cantù - Via Como, 23
tel. 031.720359



**Alta Brianza
Alzate Brianza**

Ci siamo!

Nella famiglia.

Ci siamo con i mutui agevolati e le soluzioni di investimento personalizzate. Ci siamo per sostenere il percorso scolastico dei tuoi figli e premiare il merito.

Da sempre serviamo le famiglie. Anche la tua.

**Alta Brianza
Alzate Brianza**

www.bccaltabrianza.it

Ci siamo!

Nell'impresa.

Ci siamo per affiancarti nei mercati di oggi e di domani e per sostenere l'imprenditoria giovanile. Ci siamo per accompagnare l'Italia fuori dalla crisi e dare una mano alla ripresa.

Da sempre serviamo le imprese. Anche la tua.

**Alta Brianza
Alzate Brianza**

www.bccaltabrianza.it

Ci siamo!

Nella comunità.

Ci siamo nello stimolare lo sviluppo dei territori. Ci siamo nel sostegno al nostro welfare, alla cultura alle associazioni, alle tante forme di partecipazione sociale.

Da sempre serviamo le comunità. Anche la tua.

**Alta Brianza
Alzate Brianza**

www.bccaltabrianza.it

- **AIRUNO**
Via Postale Vecchia, 23
T. 039.9943012
- **ALBAVILLA**
Piazza Fontana, 1
T. 031.628044
- **COMO**
Via Rubini, 3
T. 031.2767511
- **COSTA MASNAGA**
Piazza G. Colombo, 23
T. 031.879202
- **CREMNAGO**
Via Roma, 64
T. 031.699760

- **ERBA**
Via Turati, 2
T. 031.3338326
- **EUPILO**
Via IV Novembre, 1
T. 031.658151
- **GALBIATE**
Via Ettore Monti, 65
T. 0341.283482
- **LIPOMO**
Via Provinciale, 758
T. 031.558097
- **MERATE**
Viale Cornaggia, 3
T. 039.9285105

- **MONTANO LUCINO**
Via Manzoni, 19
T. 031.473107
- **OGGIONO**
Via Lazzaretto, 15/A
T. 0341.576840
- **OLGIATE MOLGORA**
Via Aldo Moro, 2
T. 039.9910261
- **PONTELAMBRO**
Piazza Puecher, 3
T. 031.620156
- **UFFICIO ASSICURATIVO
ALZATE BRIANZA**
Via IV Novembre, 549
T. 031.3352841

ALZATE BRIANZA - Via IV Novembre, 549 - Tel. 031.634111

www.bccaltabrianza.it



Con noi maturano nuovi frutti.

Fidi a breve termine:

- » Fido di cassa
- » Sconto portafoglio
- » Anticipi fatture
- » Anticipi export e import

Finanziamenti Speciali:

- » FEI
- » Affidamento Pool Confidi
- » Riequilibrio finanziario
- » ELBA

Inoltre, sono sempre disponibili le linee di credito

- » Finanziamenti stagionali per pagamento imposte, pagamento tredicesima e quattordicesima mensilità
- » Investimenti ordinari e agevolati
- » Sviluppo commerciale
- » Liquidità, scorte
- » Giovani imprese



Artigianfidi Lombardia Società Cooperativa
Viale Roosevelt 19 - Como - T_031 273086_240653 - info@artigianfidi.net

Sedi territoriali: Cantù_Erba_Lomazzo_Villa Guardia_Menaggio_Dongo_Mozzate
San Fedele Intelvi_Porlezza_Bellaggio_Mariano Comense

ARTIGIAN
FIDI
LOMBARDIA



www.artigianfidi.net